



## TESTO UNICO

### AGGIORNATO AL 30 APRILE 2020

Di seguito riportati in ordine cronologico i Decreti ed i protocolli adottati per l'organizzazione dell'attività giudiziaria, in ambito civile e penale, per il Tribunale di Cassino, da conservare per l'esercizio dell'attività professionale.

#### INDICE

**Nota informativa del C.O.A.** pag. 2

#### ALLEGATI:

- 1) Circolare Area Esecuzioni Immobiliari: pag. 3
- 2) Circolare Area Esecuzioni Mobiliari: pag. 10
- 3) Circolare Area Fallimenti: pag. 13
- 4) Protocollo di intesa per lo svolgimento delle udienze civili da remoto: pag. 19
- 5) Protocollo di intesa per lo svolgimento delle udienze civili tramite trattazione scritta: pag. 23
- 6) Settore civile: misure organizzative ex art. 83, commi 6 e 7, del D. L n. 18/2020 (Decreto n. 76/2020): pag. 26
- 7) Giudice di Pace: Iscrizioni e depositi (Decreto n. 82/2020): pag. 40
- 8) Richiesta e rilascio copie (Decreto n. 83/20): pag. 42
- 9) Procura della Repubblica: disposizioni in materia di attività difensiva nella fase delle indagini preliminari (prot. N. 1195/2020): pag. 51
- 10) Penale: Protocollo di intesa per lo svolgimento delle udienze di convalida e direttissime da remoto: pag. 53
- 11) Nota per pagamento diritti copia in materia penale: pag. 67
- 12) Civile: Trattazione approvazione progetto di distribuzione: pag. 69
- 13) Settore penale: misure organizzative (Decreto n. 86/2020): pag. 71
- 14) Giudice di Pace: Organizzazione attività giudiziaria (Decreto n. 88/2020): pag. 82
- 15) Servizi giudiziari e amministrativi: misure organizzative per il funzionamento (Decreto n. 89/2020): pag. 90

Il Segretario  
F.TO Avvocato Marco Vento

Il Presidente  
F.TO Avvocato Gianluca Giannichedda



Gent.le Collega,

a partire dall'11 maggio riaprirà la Segreteria del C.O.A. di Cassino.

Visti i provvedimenti restrittivi adottati dal Presidente del Tribunale e dal Dirigente Amministrativo, volti a limitare l'accesso al Palazzo di Giustizia, si avvisa che, fino a nuova comunicazione, il C.O.A. riceverà gli iscritti e gli utenti esclusivamente previo contatto telefonico ovvero appuntamento a mezzo mail.

Per facilitare le incombenze istituzionali, tutte le istanze e la documentazione allegata dovrà essere inoltrata a mezzo mail ([avvotaticassino@gmail.com](mailto:avvotaticassino@gmail.com)) oppure PEC: ([ord.cassino@cert.legalmail.it](mailto:ord.cassino@cert.legalmail.it)).

Oltre all'utenza della segreteria 0776.320085, per ogni necessità si indicano nuovamente le utenze mobili che rimangono a Tua disposizione.

Segreteria:

IDA FIORILLO: 328.8942585

RITA FIORILLO: 366.3602688

FLAVIA CARDILLO: 328.0720600

PAOLA LA ROCCA: 346.0321593

Presidente Avv. GIANLUCA GIANNICHEDIDA: 393.3388129

Segretario Avv. Marco VENTO: 349.7528833

Vicepresidente Avv. Luca SANTORO: 348.2488735

Tesoriere Avv. Giancarlo CORSETTI: 334.1425901



## **TRIBUNALE DI CASSINO**

### **SEZIONE CIVILE**

#### **- Area Esecuzioni Immobiliari -**

#### **Circolare sulla gestione delle procedure esecutive immobiliari fino al 30 giugno 2020**

##### **Il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare**

- visti i decreti legge n. 9, 11 e 18 del 2020;
- sentiti il Presidente del Tribunale ed il Presidente di Sezione Civile ex art. 47 quater O.G.;
- rilevato che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, all'art. 83 comma 1 prevede che: "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020", mentre al comma 2 prevede che: "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi...i termini...per l'adozione dei provvedimenti giudiziari...per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi...";
- rilevato che la disposizione prevede il potere dei capi degli uffici giudiziari di prevedere (co. 5 e 7), per l'attività d'udienza urgente da compiersi anche nel periodo di sospensione (identificata in quella il cui ritardo potrebbe recare grave pregiudizio alle parti) e per quella da compiersi successivamente al 15 aprile 2020, la possibilità di prevedere che quelle che non richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori lo svolgimento da remoto (co.7, lett. f), e per quelle che prevedono la presenza dei soli difensori il contraddittorio scritto (co. 7. lett h) o in alternativa ancora il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020; il tutto con la finalità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (co. 6);
- ritenuto che la stessa ratio deve accompagnare, per il giudice dell'Esecuzione, anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico con lo svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione;

- convenuto pertanto di dover indicare delle regole e delle linee guida onde poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

- ritenuto che le linee di intervento concordate debbano attenersi sia alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, sia a quelle agli esordi e per cui, comunque, ancora non sia stata disposta l'ordinanza di vendita,

### **dispone quanto segue**

#### **1. Celebrazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c.**

L'udienza in questione non rappresenta una attività connotata dai caratteri di urgenza.

Quindi il G.E. rinvierà le udienze a data successiva al 30 giugno 2020, anche in considerazione della sospensione dell'attività degli esperti stimatori.

Nel decreto di differimento verrà specificato che possono ritenersi differiti i termini processuali collegati all'udienza in questione.

I Custodi procederanno a segnalare in via telematica eventuali problematiche al giudice connesse al loro incarico.

I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio.

Il giudice valuterà la ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 30 giugno 2020, precisando che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento del G.E. nonostante il lasso temporale intercorrente tra la valutazione di ammissibilità e la data di udienza.

Sempre con contraddittorio scritto si terranno gli incumbenti inerenti la verifica delle conversioni di pignoramento. I termini per il versamento delle rate ricompresi tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, avendo natura processuale, sono sospesi in conformità al disposto di cui all'art. 83 D.L. n. 18/2020, con slittamento delle mensilità. Nei casi di versamento effettuato su libretto, se l'udienza di assegnazione parziale sia fissata nell'intervallo temporale tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, tenuto conto dell'esigenza di limitare l'accesso alle Cancellerie, l'incumbente della distribuzione sarà differito di sei mesi e si procederà – quindi – al versamento di quanto riscosso nell'ultimo anno.

## **2. Attività dell'Esperto stimatore**

L'Esperto stimatore potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- sino alla data del 30 giugno 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente;

- i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo – in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente – l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c..

## **3. Attività del Custode giudiziario**

Anche per l'attività del Custode giudiziario vanno applicate le stesse cautele previste per l'Esperto stimatore.

In particolare il Custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti et similia...), invece:

- le visite, al fine di accompagnare potenziali offerenti presso i cespiti pignorati, sono sospese sino al 30 giugno 2020;

- gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 30 giugno 2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il Custode ne notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso;

- il Custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità on-line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

#### **4. Attività di liberazione**

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tiene conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso – sino alla data del 30 giugno 2020, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 103 co. 6, D.L. n. 18/2020, tranne ove si riscontrino le situazioni già enucleate nel paragrafo 2, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

- per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione e versato il saldo prezzo ma la liberazione non sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine; oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il Custode invierà al Giudice dell'Esecuzione: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari.

#### **5. Gli esperimenti di vendita e l'attività del professionista delegato**

##### **5.1. Esperimenti di vendita già fissati tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020**

Tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020 sono da intendersi revocati e verranno ricalendarizzati secondo quanto previsto nel successivo punto 7), pertanto:

1) sono revocati tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020, mandando al Custode-Professionista delegato ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal G.E.";

2) la Cancelleria non accetterà più il deposito delle offerte in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto;

3) le operazioni ed i verbali di apertura delle buste relativi agli esperimenti di vendita che avrebbero dovuto tenersi nei giorni ricompresi tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020 sono tutti rinviati al 7 maggio 2020, presso la sala Avvocati, sede di via Tasso, al solo fine di dare

esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione da parte della Cancelleria delle cauzioni agli offerenti con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire presso la sala Avvocati di via Tasso, la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

4) in relazione alle procedure nelle quali gli avvisi di vendita non siano stati ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione seguirà la calendarizzazione prevista nel successivo punto 7);

5) per lo stesso periodo, sono sospese le attività del Custode funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite all'immobile da parte di eventuali interessati;

6) è inoltre sospeso, per tutto il suddetto periodo, il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà dal 16 aprile 2020. Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto;

7) gli esperimenti di vendita che avrebbero dovuto tenersi tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020 sono ricalendarizzati dal Delegato a far data dal 15 ottobre 2020, previo nuovo avviso di vendita ed espletamento della pubblicità nei medesimi termini di cui all'ordinanza di vendita delegata.

## **5.2. Esperimenti di vendita già fissati tra il 16 aprile 2020 ed il 30 giugno 2020**

Successivamente al periodo di sospensione (16 aprile 2020), le misure organizzative idonee, secondo la realtà locale, a soddisfare le esigenze superiori di salvaguardia della salute pubblica sono sostanzialmente affidate ai Capi degli uffici di concerto con le altre Autorità a ciò preposte.

Anche l'organizzazione degli Uffici delle esecuzioni immobiliari, intorno ai quali ruotano una pluralità di soggetti che sono chiamati a svolgere plurime attività non solo in Tribunale e nelle aule d'udienza ma anche direttamente sul territorio, impone un ripensamento organizzativo ispirato da un lato a soddisfare appieno l'esigenza superiore di salvaguardia della salute pubblica e, dall'altro, a non frustrare del tutto il sistema delle esecuzioni immobiliari che è scandito da precise tempistiche funzionali anche a garantire la trasparenza del mercato delle vendite coattive.

Quanto detto impedisce di fatto la tenuta delle vendite in quanto le attività che normalmente le precedono (contatti con il professionista, visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.) di fatto frustrerebbero le finalità preventive e di tutela della salute pubblica, pertanto:

1) in relazione agli esperimenti di vendita fissate tra il 16 aprile 2020 ed il 30 giugno 2020 si dispone il differimento secondo la calendarizzazione di cui al successivo punto 5). Si manda, pertanto, al Custode-delegato ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "Vendita differita dal G.E.";

2) la Cancelleria non accetterà più il deposito delle offerte in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto;

3) il giorno originariamente fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i Delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di un cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire presso la Sala Avvocati, in via Tasso, la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il Delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

4) in relazione alle procedure nelle quali gli avvisi di vendita non siano stati ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione seguirà la calendarizzazione prevista nel successivo punto 5);

5) Gli esperimenti di vendita che avrebbero dovuto tenersi tra il 16 aprile 2020 ed il 30 giugno 2020, sono ricalendarizzati dal Delegato a far data dal 15 novembre 2020, previo nuovo avviso di vendita ed espletamento della pubblicità nei medesimi termini di cui all'ordinanza di vendita delegata.

#### **6. Emissione dei decreti di trasferimento ex art. 586 c.p.c.**

Il Giudice dell'Esecuzione continuerà ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza (in word) da parte del Professionista delegato e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica, compatibilmente con il ripristino dell'attività di Cancelleria.

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'Ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

### **7. Progetti di distribuzione – Delega ai Professionisti delegati.**

Il G.E., delegherà ai Professionisti delegati l'udienza di approvazione dei progetti di distribuzione fissati fino al 30 giugno 2020. In particolare, rinvierà ad una data successiva al 15 aprile 2020 l'approvazione dei progetti inizialmente fissata in data antecedente, che si terrà sempre davanti ai Delegati.

In considerazione del combinato disposto di cui agli artt. 596 e 597 c.p.c., tenuto conto che "la mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell'articolo 485 ultimo comma, importa approvazione del progetto", si invitano le parti a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni.

A tal riguardo il Delegato avrà cura di inviare il progetto al debitore e a tutti i creditori, corredato da un modulo per l'espressione del parere (favorevole o contrario - con eventuali motivazioni). Il professionista delegato si renderà, inoltre, disponibile a spiegare chiaramente i criteri che sono stati posti a fondamento del progetto, in tutte le sue componenti, effettuando - se necessario - delle modifiche al progetto depositato. E' importante che il professionista delegato cerchi di raccogliere in modo esplicito tutti i pareri dei soggetti che sono chiamati ad esprimersi, tramite i moduli inviati.

Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico entro cinque giorni anteriori all'udienza già fissata; in tal caso, il G.E. fisserà udienza davanti a sé dopo il 30 giugno 2020. Nel caso di necessità di fissazione di nuove udienze di approvazione del progetto di distribuzione dopo il 15 aprile 2020, il G.E. adotterà analogo decreto.

Resta inteso che, relativamente al compenso (e al rimborso delle spese) per l'opera prestata da tutti gli Ausiliari, è indispensabile ottenere preventivamente la liquidazione da parte del G.E..

**Manda** alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento agli Ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e per la sua pubblicazione sul sito web di questo Tribunale.

Roma-Cassino, 25 marzo 2020

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott. Lorenzo Sandulli



Firmato digitalmente da  
SANDULLI LORENZO  
C=IT  
O=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



**TRIBUNALE DI CASSINO**

**SEZIONE CIVILE**

**- Area Esecuzioni Mobiliari -**

**Circolare sulla gestione delle procedure esecutive mobiliari fino al 15 aprile 2020**

**Il Giudice dell'Esecuzione Mobiliare**

visti i decreti legge nn. 9, 11 e 18 del 2020;

sentiti il Presidente del Tribunale ed il Presidente di Sezione Civile ex art. 47 quater O.G.;

sentiti i G.O.P. dott.ssa Rosanna Gentile e dott.ssa Raffaella Trovini;

rilevato che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, all'art. 83 comma 1 prevede che: "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020", mentre al comma 2 prevede che: "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi...i termini...per l'adozione dei provvedimenti giudiziari...per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi...";

- rilevato che la disposizione prevede il potere dei capi degli uffici giudiziari di prevedere (co. 5 e 7), per l'attività d'udienza urgente da compiersi anche nel periodo di sospensione (identificata in quella il cui ritardo potrebbe recare grave pregiudizio alle parti) e per quella da compiersi successivamente al 15 aprile 2020, la possibilità di prevedere che quelle che non richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori lo svolgimento da remoto (co.7, lett. f), e per quelle che prevedono la presenza dei soli difensori il contraddittorio scritto (co. 7. lett h) o in alternativa ancora il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020; il tutto con la finalità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (co. 6);

- ritenuto che la stessa ratio deve accompagnare, per il giudice dell'Esecuzione, anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico con lo svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione;

- convenuto pertanto di dover indicare delle regole e delle linee guida onde poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

- ritenuto che le linee di intervento concordate debbano attenersi sia alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, sia a quelle agli esordi e per cui, comunque, ancora non sia stata disposta l'ordinanza di vendita,

ritenuto, altresì, di specificare le indicazioni relative agli effetti che la disposta sospensione dei termini processuali e delle all'attività processuali dispiega sull'attività dell'Istituto Vendite Giudiziarie;

considerato che lo scopo che le adottate disposizioni intendono raggiungere è quello di limitare ai casi di estrema necessità ed urgenza lo svolgimento di ogni attività del processo e ad esso connessa, per finalità di tutela della salute, e ritenuto che quindi la sospensione delle attività debba essere estesa alle operazioni di ricognizione ed asporto dei beni pignorati e che la sospensione dei termini processuali non può che concernere anche i termini per lo svolgimento delle attività che, nell'ambito delle vendite forzate, possono essere svolte dall'Istituto, dalle parti e dagli eventuali offerenti ed aggiudicatari;

#### **dispone quanto segue**

1. Sono rinviati di ufficio i procedimenti con udienze fissate fino a tutto il 15 aprile 2020 – fatte salve le limitate eccezioni indicate all'art. 2, comma 2, lett. g), del decreto legge n. 11/2020, da individuare secondo i criteri sopra esposti – anche a data successiva al termine del 31 maggio 2020 di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto legge, per esigenze di adeguata gestione dei ruoli, e utilizzando le udienze che non siano già gravate da numerosi procedimenti e le udienze libere specificate nei provvedimenti organizzativi adottati dallo scrivente;

2. sono sospesi i ricevimenti con Avvocati ed Ausiliari fino al 15 aprile 2020;

3. i procedimenti assolutamente urgenti saranno fissati ad orario differenziato, in modo da evitare attese con conseguente assembramento di persone;

4. gli Avvocati sono invitati a:

- curare il deposito di atti processuali, documenti ed istanze esclusivamente in via telematica e ad evitare in modo assoluto l'accesso alle Cancellerie;

- privilegiare, nelle comunicazioni con le cancellerie riferite a casi di oggettiva urgenza, la modalità di comunicazione telefonica o di posta elettronica;

- formulare eventuali istanze di interlocuzione con i giudici solo con riferimento a procedimenti urgenti – ivi compresi quelli di norma valutati nel corso del cd. turno quotidiano per gli affari urgenti – e a inoltrarle solo mediante invio nel relativo fascicolo telematico;

- a non accedere all'Ufficio fino al 15 aprile 2020 per ritirare copie esecutive di atti, svincolare somme depositate su libretti di deposito bancario e richiedere certificati;

5. che l'Istituto Vendite Giudiziarie:

- sospenda fino al 15 aprile 2020 le operazioni di ricognizione ed asporto dei beni pignorati;

- faccia applicazione della sospensione dei termini processuali fino al 15 aprile 2020 anche con riferimento allo svolgimento delle attività che, nell'ambito delle vendite forzate, possono essere svolte dall'Istituto, dalle parti e dagli eventuali offerenti ed aggiudicatari.

**Manda** alla Cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Tribunale.

Roma-Cassino, 25 marzo 2020

Il Giudice dell'Esecuzione Mobiliare

Dott. Lorenzo Sandulli



Firmato digitalmente da  
SANDULLI LORENZO  
C=IT  
O=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



## **TRIBUNALE DI CASSINO**

### **SEZIONE CIVILE**

#### **- Area Fallimenti -**

### **Circolare sulla gestione delle procedure concorsuali fino al 30 giugno 2020**

#### **I Giudici Delegati**

- visti i decreti legge n. 9, 11 e 18 del 2020;
- sentiti il Presidente del Tribunale ed il Presidente di Sezione Civile ex art. 47 quater O.G.;
- rilevato che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, all'art. 83 comma 1 prevede che: "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020", mentre al comma 2 prevede che: "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi...i termini...per l'adozione dei provvedimenti giudiziari...per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi...";
- rilevato che la disposizione prevede il potere dei Capi degli uffici giudiziari di prevedere (co. 5 e 7), per l'attività d'udienza urgente da compiersi anche nel periodo di sospensione (identificata in quella il cui ritardo potrebbe recare grave pregiudizio alle parti) e per quella da compiersi successivamente al 15 aprile 2020, la possibilità di prevedere che quelle che non richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori lo svolgimento da remoto (co.7, lett. f), e per quelle che prevedono la presenza dei soli difensori il contraddittorio scritto (co. 7. lett h) o in alternativa ancora il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020; il tutto con la finalità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (co. 6);
- ritenuto che la stessa ratio deve accompagnare, per il Giudice delegato, anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico con lo svolgimento della procedura concorsuale e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice delegato;

- convenuto pertanto di dover indicare delle regole e delle linee guida onde poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

- ritenuto che le linee di intervento concordate debbano attenersi sia alle procedure concorsuali per le quali risultino già emessi ordinanze di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti di vendita, sia a quelle agli esordi e per cui, comunque, ancora non sia stata disposta la vendita, sia a quelle prefallimentari,

### **dispongono quanto segue**

#### **1. Progetti di riparto parziali**

I Curatori fallimentari:

1) sono invitati a depositare entro il 15 maggio 2020 i progetti di riparti parziali in tutte le procedure aventi depositi superiori ad euro 50.000,00, ma escludendo: a) quelle espressamente esentate dal G.D. con provvedimento depositato nell'ultimo quadrimestre; b) quelle con riparti effettuati nell'ultimo quadrimestre; c) quelle in fase di rendiconto finale;

2) sono autorizzati a depositare istanze di acconto precisando che il relativo mandato di pagamento sarà emesso contestualmente a quelli esecutivi del riparto anche parziale;

3) sono autorizzati inoltre a depositare istanze di ulteriore acconto in relazione a riparti parziali già effettuati (ad esempio, qualora il professionista, in regola con gli obblighi informativi, abbia ricevuto un acconto da motivatamente rivalutare perché inferiore alla somma tra il minimo del passivo accertato ed il medio dell'attivo già realizzato ovvero inferiore al minimo liquidabile) riservando al Collegio la concreta valutazione dell'importo ulteriormente attribuibile;

4) sono invitati a procedere, in presenza di attivo sufficiente, al pagamento di tutti i creditori prededucibili che abbiano già terminato la propria attività.

#### **2. Revoca degli esperimenti di vendita già fissati tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020**

Sono revocati gli esperimenti di vendita ricompresi tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 in quanto involgono anche attività giudiziaria (segnatamente sopralluoghi) da svolgersi in luoghi per i quali non è possibile adottare le misure organizzative (di concerto con l'A.S.) idonee ad evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone.

Per questi motivi:

1) sono revocati tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 mandando al Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui

siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione “vendita revocata dal G.D.”;

2) i Curatori/Commissari/Liquidatori Giudiziali, ovvero i gestori se incaricati delle vendite, non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche;

3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i Curatori/Commissari/Liquidatori Giudiziali sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

4) in relazione alle procedure nelle quali gli avvisi di vendita non siano stati ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione seguirà la ricalendarizzazione di cui al successivo punto 7);

5) sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione sino al 30 giugno 2020;

6) è inoltre sospeso, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 incluso, il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà dal 16 aprile 2020. Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

7) gli esperimenti di vendita che avrebbero dovuto tenersi tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono ricalendarizzati dal Professionista a far data dal 15 ottobre 2020, previo nuovo avviso di vendita ed espletamento della pubblicità nei medesimi termini di cui all'ordinanza di vendita.

### **3. Attività di liberazione**

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tiene conto

dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso – sino alla data del 30 giugno 2020, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 103 co. 6, D.L. n. 18/2020, tranne ove si riscontrino le seguenti situazioni: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

- per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione e versato il saldo prezzo ma la liberazione non sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine; oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il Curatore invierà al Giudice delegato: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari.

#### **4. Accesso agli uffici**

A seguito dell'adozione dei D.L. nn. 11/2020 e 18/2020, tenuto conto che ogni attività endoprocessuale va compiuta in forma telematica, sono sospesi fino al giorno 15 aprile 2020 compreso tutti gli incontri dei magistrati con i consulenti tecnici, C.F., custodi, delegati alle vendite ed ausiliari a qualsiasi titolo nominati i quali sono espressamente invitati ad esaminare ogni informazione via PCT.

#### **5. Mandati di pagamento telematici**

I G.D. in applicazione dei D.L. nn. 11/2020 e 18/2020 emettono mandati di pagamento telematico autorizzando il Curatore: 1) a scaricare il mandato inviato telematicamente dalla Cancelleria; 2) a dichiararne, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale telematico; 3) all'esecuzione dell'operazione bancaria; 4) al deposito sul PCT della copia quietanzata con il timbro dell'istituto di credito.

#### **6. Colloqui con i Professionisti**

I colloqui in Tribunale dei Professionisti con i Giudici delegati sono sospesi – allo stato – sino alla data del 4 maggio 2020, allorché potranno essere ripresi, previo appuntamento soltanto nel rispetto delle condizioni prescritte dal Presidente del Tribunale di concerto con l'A.S..

Le istanze, anche interlocutorie, vanno quindi depositate via PCT essendo immediatamente esaminabili telematicamente.

A discrezione del singolo magistrato alcuni colloqui potranno essere svolti su piattaforma Microsoft TEAMS.

## **7. Procedimenti ex artt. 161 e 181 l. fall..**

Per completezza si precisa che i termini dei procedimenti di concordato preventivo con riserva e degli analoghi procedimenti ex artt. 182 bis co. 6 e 7 l. fall. sono sospesi di diritto.

## **8. Apposizione dei sigilli ed inventario**

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il Curatore dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 15 aprile 2020.

Le attività di inventario sino al 15 aprile 2020 sono sospese salvo qualora siano prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7, l. fall., ovvero salvo quando dal ritardo possa derivare concreto pregiudizio all'interesse dei creditori. Ciò non di meno il Professionista dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 15 aprile 2020.

## **9. Attività di stima dei beni**

L'Esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili.

Sino alla data del 15 aprile 2020 l'Esperto stimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso la Cancelleria fallimentare.

Sino alla data del 15 aprile 2020 sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del Giudice delegato e comunque sempre solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 15 aprile 2020.

## **10. Udienze prefallimentari, di verifica del passivo e di approvazione del rendiconto**

Le norme introdotte dal D.L. n. 11/2020 e le modifiche intervenute con il D.L. n. 18/2020 impongono di precisare in tema di udienze prefallimentari che: 1) non può, avendo il debitore la possibilità di comparire personalmente, essere adottata la modalità telematica

di udienza; 2) i termini, a mente dei principi resi da Cass., S.U., n. 1418/2012, a comparire non sono liberi; 3) le notifiche eseguite prima del 15 aprile 2020 si intendono eseguite dal 16 aprile 2020, *dies a quo non computatur* e quindi, siccome il quindicesimo giorno cadrebbe di venerdì 1 maggio 2020, le prime udienze saranno fissate da lunedì 4 maggio 2020 (ovvero se del caso immediatamente rifissate).

In tale ottica si precisa che prima del 4 maggio 2020 potrebbero trattarsi solo i procedimenti prefallimentari in relazione ai quali o sia evidente o sia segnalata dal creditore l'urgenza (ad esempio in caso di cancellazioni, revocatorie e consolidamenti), se del caso con abbreviazione dei termini.

Le verifiche dello stato passivo sono rinviate con decreto del G.D. a data successiva al 15 aprile 2020.

Sono sospese le udienze di approvazione del rendiconto fino al 15 aprile 2020, le quali potranno essere rifissate in modalità telematica.

**Mandano** alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento agli Ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e per la sua pubblicazione sul sito web di questo Tribunale.

Roma-Cassino, 25 marzo 2020

Il Giudici Delegati

Dott. Lorenzo Sandulli

Dott.ssa Michela Grillo



Firmato digitalmente da  
SANDULLI LORENZO  
C = IT  
O = MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Firmato digitalmente da GRILLO  
MICHELA  
C = IT  
O = MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**PROTOCOLLO DI INTESA**

**TRA**

**IL TRIBUNALE DI CASSINO**

**E**

**IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CASSINO**

**PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI**

**TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO**

**- art. 83, 7° comma, lett. f) D.L. 17 MARZO 2020, n. 18 -**

**Lette** le previsioni di cui all'art. 83 D.L. n. 18/2020 (in via di conversione) in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto e preso atto dei provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 e del vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale;

**Letta** la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11 marzo 2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'Avvocatura;

**Ritenuto** che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con "modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti", è opportuno individuare soluzioni condivise con l'Avvocatura e con DGSIA per la durata del periodo emergenziale;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto**

L'art. 83, 7° comma, lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento".

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 10 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è



1



prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso ovvero con comunicazione del link di collegamento all'indirizzo di posta elettronica non certificata che il difensore avrà cura di comunicare in Cancelleria.

2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
3. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.
4. Verrà predisposto dal gruppo di lavoro "modelli consolle CSM/DGSIA/CNF" un modello standard di provvedimento integrato in consolle (con indicazione di giorno, ora e link per collegamento e l'avvertimento di cui ai punti 1) e 2) a supporto del lavoro dei giudici, sempre liberamente adattabile).
5. Il giudice avrà cura di fissare i procedimenti da trattare con collegamento da remoto in numero limitato per ciascuna udienza, ad orari distinti e opportunamente distanziati: si ritiene congruo il numero massimo di cinque procedimenti per udienza, uno ogni ora.
6. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".
7. Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83, 3° comma, lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti ovvero, infine, per la richiesta di trattare i medesimi procedimenti in Tribunale, in considerazione dell'esigenza di non rinviarli e dell'eventuale inconciliabilità della materia da trattare o delle particolari attività di udienza con la modalità da "remoto".

### **Svolgimento dell'udienza da remoto**

L'art. 83, 7° comma, lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"*.

#### **1. Nel verbale di udienza il giudice:**


- a) prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14, 2° comma L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene



2

effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

- b) prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte, che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore, che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
- c) adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
2. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
  3. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "consolle d'udienza", potrà curare anche la verbalizzazione;
  4. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo - sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;
  5. in caso di malfunzionamenti, scollegamenti involontari ed impossibilità di ripristino temporanei e risolvibili, ma non immediatamente, il giudice dovrà rinviare l'udienza ad altra data per la prosecuzione da remoto, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio: i procuratori delle parti, in tale frangente possono direttamente acconsentire, su sollecitazione del giudice, al passaggio alla trattazione scritta ai sensi della lett. h) del comma 7 dell'art. 83, previa rinuncia dei rispettivi assistiti a presenziare all'udienza, sempre che la comparizione di questi ultimi non sia, comunque, essenziale per la decisione ovvero per altre ragioni;
  6. se si tratta, invece, di un problema tecnico prevedibilmente irrisolvibile in tempi ragionevoli, il giudice sollecita i procuratori delle parti ad acconsentire al passaggio alla trattazione scritta ai sensi della lett. h) del comma 7 dell'art. 83, previa rinuncia dei rispettivi assistiti a presenziare all'udienza, sempre che la comparizione di questi ultimi non sia, comunque, essenziale per la decisione ovvero per altre ragioni: in difetto di tale consenso, il giudice fissa senz'altro l'udienza da tenersi nelle forme ordinarie, con le cautele tutte più volte indicate e raccomandate nelle attuali disposizioni normative emergenziali, statali, governative, ministeriali e regionali, nonché nelle relative linee-guida del C.S.M e nei conseguenti provvedimenti contingenti del Presidente del Tribunale;
  7. oltre che nelle ipotesi di cui ai punti 5 e 6 che precedono, in caso di separazione



3

consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 *bis* c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c o ricorso congiunto ex art. 337 *quinquies* c.c., qualora le parti siano assistite da difensore, si può disporre che l'udienza si svolga in modalità telematica mediante trattazione scritta quando i difensori trasmettono almeno cinque giorni prima dell'udienza, per via telematica, al Presidente o al Giudice designato, una dichiarazione sottoscritta delle parti con la quale le stesse rinunciano a comparire, esprimono la volontà di non conciliarsi e confermano integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.

8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
9. il giudice darà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;
10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare *a priori* la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

**Al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, la DGSIA:**

- garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite il numero verde 800 868 444;
- garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;
- verifica che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, cancellieri; per l'ipotesi che sia stata smarrita la mail pervenuta il 10 marzo 2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l'accesso alla *stanza virtuale*, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT;
- avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze.

Cassino, 9 aprile 2020.

**Il Presidente del Tribunale di Cassino**

Dott. Massimo Caputo

**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino**

Avv. Gianluca Giannichetta

**PROTOCOLLO DI INTESA**

**TRA**

**IL TRIBUNALE DI CASSINO**

**E**

**IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CASSINO**

**PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI**

**TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA**

**- art. 83, 7° comma, lett. h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 -**

**Lette** le previsioni di cui all'art. 83 D.L. 18/2020 (in via di conversione), secondo cui, "...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice";

**Letta** la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11 marzo 2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'Avvocatura;

**Ritenuto** che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con "modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti", è opportuno individuare soluzioni condivise con l'Avvocatura, per la durata del periodo emergenziale;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Attività preliminari all'udienza**

1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83, 7° comma, lett. h) D.L. n. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, nonché eventuali repliche;

2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

3) i difensori depositeranno in via telematica, nel termine assegnato ai sensi del punto n.1), note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e



conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza *ex art. 348 bis*, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

4) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

5) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "*svolgimento*" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata (come ad es. nel caso di istanza congiunta nell'ipotesi di intervenuta conciliazione della lite) o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data *ex novo*;

### **L'udienza**

4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "*fuori udienza*" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;


### **Il provvedimento**

7bis) nel caso in cui il provvedimento emesso all'esito dell'udienza virtuale appena descritta avesse natura di sentenza, il giudice provvederà in giornata al deposito in PCT del dispositivo e, di norma, delle relative motivazioni, così che la sentenza sia immediatamente conoscibile; dietro preventiva e motivata richiesta del difensore - che in assenza si darà per rinunciante alla lettura - potrà eventualmente darsi corso al collegamento da remoto, come disciplinato con separato Protocollo, finalizzato alla discussione ed alla lettura della sentenza, tenendosi in tal modo nel dovuto conto le difficoltà del contingente periodo, temporaneo ed eccezionale, e considerato che già in via ordinaria alla lettura pomeridiana delle sentenze all'esito della camera di consiglio i difensori solitamente non presenziano per volontaria rinuncia;

### **Udienze tenute dai G.O.P.**

8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

### **Modelli**



2

Verranno predisposti e diffusi dal gruppo di lavoro “modelli consolle CSM/DGSIA/CNF” modelli appropriati per metterli a disposizione dei giudici attraverso la rete dei RID e la pubblicazione sul sito del CSM.

Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per la richiesta al giudice di procedere alla trattazione scritta dell’udienza ai sensi dell’art. 83, 7° comma, lett. h) D.L. n. 18/2020.

Cassino, 9 aprile 2020.

**Il Presidente del Tribunale di Cassino**

Dott. Massimo Capurso



**Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cassino**

Avv. Gianluca Giannichedda





# TRIBUNALE DI CASSINO

- PRESIDENZA -

Decr. n. 76/20

**OGGETTO: Misure organizzative ex art. 83, commi 6 e 7, del D.L. n. 18/2020 – Settore Civile.**

## IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visti gli artt. 9, 10 e 36 del D.L. n. 23/2020;

Visti i commi 6 e 7 dell'art. 83 del D.L. 18/2020;

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale sono state date ulteriori disposizioni a fronte del protrarsi fino all'11 maggio 2020 della sospensione *ex lege* dell'attività giudiziaria onde scongiurare, anche nel nostro settore istituzionale di attività pubblica, i gravi rischi e gli effetti negativi della pandemia da COVID-19 in corso ormai da circa due mesi;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di adottare sin d'ora anche misure organizzative per la trattazione degli affari giudiziari del settore Civile - necessarie al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie raccomandate dal Ministero della Salute e, in particolare, di evitare assembramenti all'interno degli Uffici Giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone - anche per la cd. 2a fase, vale a dire il periodo compreso, allo stato, tra l'11 maggio 2020 e il 30 giugno 2020;

Sentita - come prescrive l'art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020 - "*l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione*", ricevendone un mero rinvio alle disposizioni e raccomandazioni di carattere sanitario impartite nel presente periodo (v. nota allegata);

Sentiti - anche in apposite riunioni con collegamenti da remoto (tramite l'applicativo *Teams* di Microsoft) - il Presidente ed i giudici della Sezione civile, nonché il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino;

Su espressa proposta scritta - formulata nei termini che seguono e che lo scrivente fa interamente propria - del Presidente della Sezione Civile, dott. Pignata, coadiuvato in particolare dai colleghi dott.ssa Gualtieri, per il settore Lavoro e Previdenza, e dott. Sandulli, per il settore Fallimenti ed Esecuzioni, alla quale hanno aderito tutti gli altri giudici addetti alla Sezione;

**DISPONE**

## **I) Rito ordinario di cognizione**

1) nei procedimenti civili di primo e di secondo grado regolati dal rito ordinario di cognizione, le udienze già fissate per precisazione delle conclusioni si svolgeranno mediante deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica il giorno dell'udienza, di una memoria contenente la sola precisazione delle conclusioni; dalla data della predetta udienza la causa si intende trattenuta in decisione e decorrono i termini perentori previsti dall'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

2) le cause già fissate per la decisione ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., verranno decise con modalità prevista al precedente punto n. 1) prima parte, intendendosi l'udienza già fissata come udienza di precisazione delle conclusioni;

3) nei procedimenti civili nei quali è già stato concesso il termine per avviare il procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010 ovvero il termine per avviare il procedimento di negoziazione assistita ai sensi del d.l. n. 132 del 2014, l'udienza già fissata per conoscere l'esito della mediazione ovvero della negoziazione assistita si svolgerà mediante il deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica il giorno dell'udienza, di una memoria contenente le richieste delle parti (richiesta di concessione dei termini *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c. ovvero richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni);

4) le udienze di procedimenti regolati dal rito ordinario di cognizione fissate per la decisione sulle istanze istruttorie delle parti si svolgeranno mediante scambio di note scritte (da depositare con modalità telematica il giorno dell'udienza) nelle quali le parti dichiareranno se intendono insistere nelle richieste istruttorie già formulate ovvero chiedere la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni; da tale data la causa si intende trattenuta a riserva sulle istanze delle parti;

## **II) Rito sommario di cognizione**

5) nei procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione, le udienze già fissate per la discussione finale della causa si svolgeranno secondo le modalità previste al punto 2)

## **III) Rito del lavoro e locatizio**

6) nei procedimenti di primo grado regolati dal rito del lavoro o da quello locatizio, le udienze già fissate per la discussione finale si svolgeranno mediante scambio di note scritte da depositare con modalità telematica il giorno della già fissata udienza di discussione; il giorno già fissato per l'udienza il giudice designato depositerà la sentenza o il dispositivo riservandosi termine per la motivazione; restano fermi i termini già assegnati alle parti per il deposito di note prima dell'udienza di discussione; nel caso in cui tale termine debba essere calcolato a ritroso e scada in data antecedente il 12 maggio 2020, il giudice differirà l'udienza di discussione al fine di consentire alle parti di rispettarlo;

7) nei procedimenti di secondo grado regolati dal rito del lavoro, le udienze già fissate per la discussione finale si svolgeranno mediante scambio di note scritte da depositare con modalità telematica il giorno della già fissata udienza di discussione; in analogia al termine previsto dal combinato disposto degli artt. 438 e 430 c.p.c., entro i 15 giorni successivi a tale data il giudice designato depositerà la sentenza; restano fermi i termini già assegnati alle parti per il deposito di note prima dell'udienza di discussione; nel caso in cui tale termine debba essere calcolato a ritroso e scada in data antecedente il 12 maggio 2020, il giudice differirà l'udienza di discussione al fine di consentire alle parti di rispettarlo;

#### **IV) Disposizioni ulteriori per le controversie di lavoro e di previdenza**

8) nei procedimenti regolati dall'art.1, commi 47-50, della l. n. 92 del 2012, le udienze già fissate per la discussione finale si svolgeranno mediante il deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica entro la data dell'udienza, di note scritte e il deposito, da eseguire con la medesima modalità entro i successivi 15 giorni, di note in replica; il giudice emetterà fuori udienza l'ordinanza decisoria;

9) nei procedimenti regolati dall'art. 1, commi 51-57, della l. n. 92 del 2012, le udienze già fissate per la discussione finale, si svolgeranno mediante il deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica entro la data dell'udienza, di note scritte; in analogia al termine previsto dall'art. 51, comma 57, l. n. 92 del 2012, il giudice designato depositerà la sentenza entro i 10 giorni successivi a tale data; restano fermi i termini eventualmente già assegnati alle parti per il deposito di note prima dell'udienza di discussione; nel caso in cui tale termine debba essere calcolato a ritroso e scada in data antecedente il 12 maggio 2020, il giudice differirà l'udienza di discussione al fine di consentire alle parti di rispettarlo;

10) nei procedimenti previdenziali ed assistenziali, le udienze già fissate per la discussione finale si svolgeranno secondo quanto previsto al precedente punto 6);

11) nei procedimenti di lavoro e previdenza e assistenza (inclusi quelli di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-*bis* c.p.c.), le udienze già fissate per la comparizione del C.T.U. al fine del conferimento dell'incarico allo stesso potranno essere trattate da remoto secondo le modalità di cui all'art. 83. Comma 7, lettera f) secondo quanto previsto dal successivo Capo VII

#### **V) Procedure concorsuali**

12) i procedimenti o sub-procedimenti di cui agli artt. 26 (reclamo avverso atti del G.D.), 36 (reclamo avverso atti del Curatore), 98 (opposizioni allo stato passivo, impugnazioni e revocazioni di crediti ammessi), 116 (giudizio di conto, ma solo se si è esaurita la fase innanzi al G.D.), 129 (omologazione del concordato fallimentare), 136 (risoluzione del concordato fallimentare), 137 (annullamento del concordato fallimentare), 162 (inammissibilità del concordato preventivo), 169-*bis* (sospensione o scioglimento di contratti pendenti), 173 (revoca di ammissione alla procedura di concordato preventivo e norme collegate), art. 180 (omologazione del concordato preventivo); 182 bis (omologazione di accordi di ristrutturazione); 182-*bis*, comma 6 (misure protettive in pendenza

di formazione dell'accordo di ristrutturazione); 182-*septies* (accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari) e 186 (risoluzione ed annullamento del concordato preventivo), r.d. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare) saranno trattati secondo le disposizioni che seguono:

- i) la parte interessata deposita telematicamente il ricorso/istanza con i documenti allegati;
  - ii) il giudice assegna, con provvedimento telematico o steso in calce, termini alla parte per la notifica ed ai controinteressati per la loro costituzione;
  - iii) l'istante esegue le notifiche e deposita telematicamente, entro giorni 5 dalla restituzione, l'atto notificato con la prova della notifica;
  - iv) le controparti depositano telematicamente, entro il termine assegnato, la memoria di costituzione con i documenti allegati;
  - v) il giudice, se richiesto e se non vietato dalla legge o inutile, avuto riguardo al tipo di procedimento, può concedere, con provvedimento telematico o cartaceo, alle parti termini per: *aa)* replicare alle difese della controparte e precisare domande ed eccezioni; *bb)* produrre nuovi documenti ed articolare istanze istruttorie; *cc)* replicare alle istanze istruttorie e chiedere prova contraria; altrimenti si riserva o rimette gli atti al collegio concedendo termine per note conclusionali;
  - vi) qualora il giudice abbia concesso i termini di cui al punto che precede, le parti depositano le memorie telematicamente nei termini assegnati;
  - vii) qualora siano chieste prove orali, il giudice provvede, telematicamente o in cartaceo, sulle stesse, fissando udienza per l'assunzione; in questo caso cessa la trattazione scritta;
  - viii) qualora debba procedersi a C.T.U., il giudice nomina il perito, fissando udienza per il giuramento ed il conferimento dell'incarico; anche in questo caso cessa la trattazione scritta;
  - ix) qualora non siano chieste prove orali (ad esempio: ordini di esibizione) e non debba procedersi a C.T.U., il giudice provvede sulle istanze istruttorie, acquisendo i documenti prodotti e/o assegnando termine per la produzione/acquisizione;
  - x) acquisita la prova o qualora la fase istruttoria non debba (per disposizione di legge) o non possa (in ragione della natura del procedimento) svolgersi, in tutto o in parte, il giudice si riserva o rimette gli atti al collegio, eventualmente concedendo (sempre se previsto dalla legge) termine per note conclusionali;
- x) le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti già pendenti a partire dalla fase in cui si trova il procedimento;

13) i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (artt. 15 e 195 l. fall.; art. 3 d.lgs. n. 270/1999) depositati prima del 9 marzo 2020 saranno trattati con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h). Si rappresenta che qualora il debitore non costituito intenda comparire di persona per essere sentito, dovrà presentare un'apposita istanza da inviare via e-mail alla Cancelleria fallimentare, che sarà poi inserita nel fascicolo telematico a cura della Cancelleria stessa; in tal caso verrà fissata ulteriore udienza prefallimentare da svolgersi secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7, lett. f) D.L. cit.; in subordine, in caso di oggettivo impedimento del debitore ad avvalersi di collegamento da remoto, lo stesso debitore potrà essere sentito secondo le modalità ordinarie, fermo restando il collegamento da remoto delle parti costituite;

14) i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (artt. 15 e 195 l. fall.; art. 3 d.lgs. n. 270/1999) depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono

improcedibili, tranne il caso in cui il ricorso sia stato presentato dal Pubblico ministero, quando nel medesimo è richiesta l'emissione di provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'art. 15 co. 8 l. fall.

Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 fa seguito – in ragione della ripresentazione di una nuova istanza in data successiva al 30 giugno 2020 – la dichiarazione di fallimento o dello stato di insolvenza, il periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 non viene computato né ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione del registro delle imprese ex art. 10 l. fall., né fini del calcolo dei termini stabiliti dall'art. 69 bis l. fall. per la proposizione delle azioni revocatorie.

15) In relazione ai concordati preventivi ed agli accordi di ristrutturazione:

- i) i termini di adempimento delle procedure – già omologate alla data del 23 febbraio 2020 – che scadono nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi;
- ii) per le procedure non ancora omologate alla data del 23 febbraio 2020 i debitori possono presentare fino all'udienza fissata per l'omologa una istanza finalizzata alla concessione di un termine non superiore a novanta giorni finalizzato alla presentazione ex novo di una proposta di concordato ex art. 161 l. fall. o di un nuovo accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. nella quale possa tener conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica;
- iii) sempre per le procedure non ancora omologate alla data del 23 febbraio 2020 i debitori i debitori possono presentare fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione di nuovi termini, il cui differimento non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie, corredata dalla documentazione comprovante la necessità di modifica dei termini;
- iv) il debitore che ha presentato una proposta di concordato preventivo c.d. in bianco, il quale ha ottenuto la concessione del termine di cui all'art. 161 co. 6 l. fall. per la presentazione della proposta e del piano definitivi, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può prima della scadenza presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
- v) allo stesso modo, il debitore che ha ottenuto la concessione del termine ex art. 182 bis co. 7 l. fall. può presentare l'istanza di proroga cui al suddetto punto iv).

16) le udienze di approvazione del rendiconto ex art. 116 l. fall. (nella fase innanzi al G.D.) sono sospese fino all'11 maggio 2020. Successivamente, saranno trattate con le modalità di cui all'art. 83 co.7 lett. h) D.L. cit. previo deposito telematico da parte del curatore di note scritte contenenti l'istanza di approvazione del rendiconto, alle quali sarà allegata la documentazione comprovante l'effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 116 co. 3 l.f.; i creditori che volessero partecipare all'udienza dovranno espressamente manifestare tale volontà al curatore via pec almeno 5 giorni prima dell'udienza. In tal caso, il curatore farà presente la circostanza al giudice, depositando nota scritta nel fascicolo telematico della procedura, e verrà fissata ulteriore udienza per l'approvazione del rendiconto, da svolgersi secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. f) D.L. cit..

17) In relazione ai progetti di riparto parziali, i Curatori fallimentari:

- i) sono invitati a depositare entro il 30 giugno 2020 i progetti di riparti parziali in tutte le procedure aventi depositi superiori ad euro 50.000,00, ma escludendo: a) quelle espressamente esentate dal G.D. con provvedimento depositato nell'ultimo quadrimestre; b) quelle con riparti effettuati nell'ultimo quadrimestre; c) quelle in fase di rendiconto finale;
- ii) sono autorizzati a depositare istanze di acconto precisando che il relativo mandato di pagamento sarà emesso contestualmente a quelli esecutivi del riparto anche parziale;
- iii) sono autorizzati inoltre a depositare istanze di ulteriore acconto in relazione a riparti parziali già effettuati (ad esempio, qualora il professionista, in regola con gli obblighi informativi, abbia ricevuto un acconto da motivatamente rivalutare perché inferiore alla somma tra il minimo del passivo accertato ed il medio dell'attivo già realizzato ovvero inferiore al minimo liquidabile) riservando al Collegio la concreta valutazione dell'importo ulteriormente attribuibile;
- iv) sono invitati a procedere, in presenza di attivo sufficiente, al pagamento di tutti i creditori prededucibili che abbiano già terminato la propria attività.

18) Sono revocati gli esperimenti di vendita ricompresi tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 in quanto involgono anche attività giudiziaria (segnatamente sopralluoghi) da svolgersi in luoghi per i quali non è possibile adottare le misure organizzative (di concerto con l'A.S.) idonee ad evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone.

Per questi motivi:

- i) sono revocati tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 mandando al Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal G.D.";
- ii) i Curatori/Commissari/Liquidatori Giudiziali, ovvero i gestori se incaricati delle vendite, non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche;
- iii) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i Curatori, i Commissari, i Liquidatori Giudiziali sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;
- iv) in relazione alle procedure nelle quali gli avvisi di vendita non siano stati ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione seguirà la ricalendarizzazione di cui al successivo punto vii);
- v) sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione sino al 30 giugno 2020;
- vi) è inoltre sospeso, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 incluso, il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà dal 12 maggio 2020. Laddove

l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

vii) gli esperimenti di vendita che avrebbero dovuto tenersi tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono ricalendarizzati dal Professionista a far data dal 15 ottobre 2020, previo nuovo avviso di vendita ed espletamento della pubblicità nei medesimi termini di cui all'ordinanza di vendita.

19) La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tiene conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

i) sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso – sino alla data del 30 giugno 2020, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 103 co. 6, D.L. n. 18/2020, tranne ove si riscontrino le seguenti situazioni: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

ii) per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione e versato il saldo prezzo ma la liberazione non sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine; oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il Curatore invierà al Giudice delegato: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari.

20) A seguito dell'adozione dei D.L. nn. 11/2020 e 18/2020, tenuto conto che ogni attività endoprocedurale va compiuta in forma telematica, sono sospesi fino al giorno 11 maggio 2020 compreso tutti gli incontri dei magistrati con i consulenti tecnici, C.F., custodi, delegati alle vendite ed ausiliari a qualsiasi titolo nominati i quali sono espressamente invitati ad esaminare ogni informazione via PCT.

21) I G.D. in applicazione dei D.L. nn. 11/2020 e 18/2020 emettono mandati di pagamento telematico autorizzando il Curatore: i) a scaricare il mandato inviato telematicamente dalla Cancelleria; ii) a dichiararne, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale telematico; iii) all'esecuzione dell'operazione bancaria; iv) al deposito sul PCT della copia quietanzata con il timbro dell'istituto di credito.

22) I colloqui in Tribunale dei Professionisti con i Giudici delegati sono sospesi – allo stato – sino alla data dell'11 maggio 2020 incluso, allorché potranno essere ripresi, previo appuntamento soltanto nel rispetto delle condizioni prescritte dal Presidente del Tribunale di concerto con l'A.S.. Le istanze, anche interlocutorie, vanno quindi depositate via PCT essendo immediatamente esaminabili telematicamente.

A discrezione del singolo magistrato alcuni colloqui potranno essere svolti su piattaforma Microsoft TEAMS.

23) Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il Curatore dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva all'11 maggio 2020.

Le attività di inventario sino all'11 maggio 2020 incluso sono sospese salvo qualora siano prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7, l. fall., ovvero salvo quando dal ritardo possa derivare concreto pregiudizio all'interesse dei creditori. Ciò non di meno il Professionista dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva all'11 maggio 2020.

24) L'Esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili.

Sino alla data dell'11 maggio 2020 incluso l'Esperto stimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso la Cancelleria fallimentare.

Sino alla data dell'11 maggio 2020 incluso sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del Giudice delegato e comunque sempre solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva all'11 maggio 2020.

25) Le verifiche dello stato passivo sono rinviate con decreto del G.D. a data successiva al 30 giugno 2020.

## **VI) Esecuzioni immobiliari**

26) L'udienza prevista per l'emissione dell'ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c. non rappresenta una attività connotata dai caratteri di urgenza.

Quindi il G.E. rinvierà le udienze a data successiva al 30 giugno 2020, anche in considerazione della sospensione dell'attività degli esperti stimatori.

Nel decreto di differimento verrà specificato che possono ritenersi differiti i termini processuali collegati all'udienza in questione.

I Custodi procederanno a segnalare in via telematica eventuali problematiche al giudice connesse al loro incarico.

I debitori eseguiti che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio.

Il giudice valuterà la ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 30 giugno 2020, precisando che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data

del provvedimento del G.E. nonostante il lasso temporale intercorrente tra la valutazione di ammissibilità e la data di udienza.

Sempre con contraddittorio scritto si terranno gli incumbenti inerenti la verifica delle conversioni di pignoramento. I termini per il versamento delle rate ricompresi tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, avendo natura processuale, sono sospesi in conformità al disposto di cui all'art. 83 D.L. n. 18/2020, con slittamento delle mensilità. Nei casi di versamento effettuato su libretto, se l'udienza di assegnazione parziale sia fissata nell'intervallo temporale tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, tenuto conto dell'esigenza di limitare l'accesso alle Cancellerie, l'incumbente della distribuzione sarà differito di sei mesi e si procederà – quindi – al versamento di quanto riscosso nell'ultimo anno.

27) L'Esperto stimatore potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- sino alla data del 30 giugno 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente;
- i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo – in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente – l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 *bis* disp. att. c.p.c..

28) Anche per l'attività del Custode giudiziario vanno applicate le stesse cautele previste per l'Esperto stimatore.

In particolare il Custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti *et similia*...), invece:

- le visite, al fine di accompagnare potenziali offerenti presso i cespiti pignorati, sono sospese sino al 30 giugno 2020;

- gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 30 giugno 2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il Custode ne notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso;

- il Custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità on-line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

29) La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tiene conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso – sino alla data del 30 giugno 2020, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 103 co. 6, D.L. n. 18/2020, tranne ove si riscontrino le situazioni già enucleate nel paragrafo 2, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.
- per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione e versato il saldo prezzo ma la liberazione non sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine; oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il Custode invierà al Giudice dell'Esecuzione: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari.

30) Tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 sono da intendersi revocati e verranno ricalendarizzati direttamente dal Custode-delegato secondo quanto previsto nel successivo punto 7), pertanto:

- i) sono revocati tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 incluso, mandando al Custode-Professionista delegato ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal G.E.";
- ii) la Cancelleria non accetterà più il deposito delle offerte in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto;
- iii) le operazioni ed i verbali di apertura delle buste relativi agli esperimenti di vendita che avrebbero dovuto tenersi nei giorni ricompresi tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 sono tutti rinviati al 12 maggio 2020, presso la sala Avvocati, sede di via Tasso, al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione da parte della Cancelleria delle cauzioni agli offerenti con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire presso la sala Avvocati di via Tasso, la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;
- iv) in relazione alle procedure nelle quali gli avvisi di vendita non siano stati ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione seguirà la calendarizzazione prevista nel successivo punto vii);
- v) per lo stesso periodo, sono sospese le attività del Custode funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite all'immobile da parte di eventuali interessati;

vi) è inoltre sospeso dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 incluso il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà dal 12 maggio 2020. Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto;

vii) gli esperimenti di vendita che avrebbero dovuto tenersi tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 sono ricalendarizzati dal Delegato a far data dal 15 ottobre 2020, previo nuovo avviso di vendita ed espletamento della pubblicità nei medesimi termini di cui all'ordinanza di vendita delegata.

31) In relazione agli esperimenti di vendita già fissati tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020 deve osservarsi che, successivamente al periodo di sospensione (12 maggio 2020), le misure organizzative idonee, secondo la realtà locale, a soddisfare le esigenze superiori di salvaguardia della salute pubblica sono sostanzialmente affidate ai Capi degli uffici di concerto con le altre Autorità a ciò preposte.

Anche l'organizzazione degli Uffici delle esecuzioni immobiliari, intorno ai quali ruotano una pluralità di soggetti che sono chiamati a svolgere plurime attività non solo in Tribunale e nelle aule d'udienza ma anche direttamente sul territorio, impone un ripensamento organizzativo ispirato da un lato a soddisfare appieno l'esigenza superiore di salvaguardia della salute pubblica e, dall'altro, a non frustrare del tutto il sistema delle esecuzioni immobiliari che è scandito da precise tempistiche funzionali anche a garantire la trasparenza del mercato delle vendite coattive.

Quanto detto impedisce di fatto la tenuta delle vendite in quanto le attività che normalmente le precedono (contatti con il professionista, visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.) di fatto frustrerebbero le finalità preventive e di tutela della salute pubblica, pertanto:

i) in relazione agli esperimenti di vendita fissati tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020 si dispone il differimento secondo la calendarizzazione di cui al successivo punto v). Si manda, pertanto, al Custode-delegato ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "Vendita differita dal G.E.";

ii) la Cancelleria non accetterà più il deposito delle offerte in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto;

iii) il giorno originariamente fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i Delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di un cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire presso la Sala Avvocati, in via Tasso, la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il Delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

iv) in relazione alle procedure nelle quali gli avvisi di vendita non siano stati ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione seguirà la calendarizzazione prevista nel successivo punto v);

v) Gli esperimenti di vendita che avrebbero dovuto tenersi tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020, sono ricalendarizzati direttamente dal Delegato a far data dal 15 dicembre 2020, previo nuovo

avviso di vendita ed espletamento della pubblicità nei medesimi termini di cui all'ordinanza di vendita delegata;

32) Il Giudice dell'Esecuzione continuerà ad emettere i decreti di trasferimento ex 586 c.p.c., purché il deposito della bozza (in word) da parte del Professionista delegato e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica, compatibilmente con il ripristino dell'attività di Cancelleria.

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'Ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

33) Il G.E., delegherà ai Professionisti delegati l'udienza di approvazione dei progetti di distribuzione fissati fino al 30 giugno 2020. In particolare, rinvierà ad una data successiva all'11 maggio 2020 l'approvazione dei progetti inizialmente fissata in data antecedente, che si terrà sempre davanti ai Delegati.

In considerazione del combinato disposto di cui agli artt. 596 e 597 c.p.c., tenuto conto che "la mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell'articolo 485 ultimo comma, importa approvazione del progetto", si invitano le parti a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni.

A tal riguardo il Delegato avrà cura di inviare il progetto al debitore e a tutti i creditori, corredato da un modulo per l'espressione del parere (favorevole o contrario - con eventuali motivazioni). Il professionista delegato si renderà, inoltre, disponibile a spiegare chiaramente i criteri che sono stati posti a fondamento del progetto, in tutte le sue componenti, effettuando - se necessario - delle modifiche al progetto depositato. E' importante che il professionista delegato cerchi di raccogliere in modo esplicito tutti i pareri dei soggetti che sono chiamati ad esprimersi, tramite i moduli inviati. Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico entro cinque giorni anteriori all'udienza già fissata; in tal caso, il G.E. fisserà udienza davanti a sé dopo il 30 giugno 2020. Nel caso di necessità di fissazione di nuove udienze di approvazione del progetto di distribuzione dopo l'11 maggio 2020, il G.E. adotterà analogo decreto. Resta inteso che, relativamente al compenso (e al rimborso delle spese) per l'opera prestata da tutti gli Ausiliari, è indispensabile ottenere preventivamente la liquidazione da parte del G.E..

## **VII) Esecuzioni mobiliari**

34) Sono rinviati di ufficio i procedimenti con udienze fissate fino a tutto l'11 maggio 2020 – fatte salve le limitate eccezioni indicate all'art. 2, comma 2, lett. g), del decreto legge n. 11/2020, da individuare secondo i criteri sopra esposti – anche a data successiva al termine del 31 maggio 2020 di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto legge, per esigenze di adeguata gestione dei ruoli, e utilizzando le udienze che non siano già gravate da numerosi procedimenti e le udienze libere specificate nei provvedimenti organizzativi adottati dallo scrivente;

35) sono sospesi i ricevimenti con Avvocati ed Ausiliari fino all'11 maggio 2020 incluso;

36) i procedimenti assolutamente urgenti saranno fissati ad orario differenziato, in modo da evitare attese con conseguente assembramento di persone;

37) gli Avvocati sono invitati a:

- i) curare il deposito di atti processuali, documenti ed istanze esclusivamente in via telematica e ad evitare in modo assoluto l'accesso alle Cancellerie;
- ii) privilegiare, nelle comunicazioni con le cancellerie riferite a casi di oggettiva urgenza, la modalità di comunicazione telefonica o di posta elettronica;
- iii) formulare eventuali istanze di interlocuzione con i giudici solo con riferimento a procedimenti urgenti – ivi compresi quelli di norma valutati nel corso del cd. turno quotidiano per gli affari urgenti – e a inoltrarle solo mediante invio nel relativo fascicolo telematico;
- iv) a non accedere all'Ufficio fino all'11 maggio 2020 incluso per ritirare copie esecutive di atti, svincolare somme depositate su libretti di deposito bancario e richiedere certificati;

38) Si prevede che l'Istituto Vendite Giudiziarie:

- v) sospenda fino all'11 maggio 2020 incluso le operazioni di ricognizione ed asporto dei beni pignorati;
- vi) faccia applicazione della sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020 incluso anche con riferimento allo svolgimento delle attività che, nell'ambito delle vendite forzate, possono essere svolte dall'Istituto, dalle parti e dagli eventuali offerenti ed aggiudicatari.

### **VIII) Disposizioni comuni**

39) le disposizioni in materia di trattazione scritta che precedono valgono, ricorrendone i rispettivi presupposti di applicabilità, anche per le cause di cui all'art. 83, co. 3, d.l. n. 18 del 2020;

40) nei casi previsti ai punti precedenti, i provvedimenti previsti dal codice di procedura civile in caso di inattività delle parti potranno essere pronunciati solamente nel caso in cui le parti costituite abbiano indicato, con nota depositata con modalità telematica, che non intendono comparire all'udienza;

41) le eventuali udienze civili si svolgeranno a porte chiuse;

42) i giudici dovranno predisporre i ruoli delle singole udienze in maniera tale da evitare la contemporanea presenza, nei locali antistanti le aule di udienza, di un numero di persone tale da impedire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro; al riguardo la modalità ottimale è quella di fissare ogni procedimento ad orario fisso e diverso da quelle delle altre cause chiamate alla stessa udienza; è ammessa la fissazione per fasce orarie solamente se, in considerazione del numero e della tipologia dei procedimenti fissati nella stessa fascia, è assicurata la possibilità di rispettare la predetta distanza minima interpersonale;

43) i giudici chiameranno le cause all'orario per ciascuna di esse stabilito; in caso di mancata comparizione di tutte le parti, il verbale verrà chiuso decorsi 15 minuti dall'orario stabilito per la trattazione della causa;

### IX) Udienze da remoto

44) avendo i magistrati addetti al Settore Lavoro già manifestato il loro consenso al riguardo, le udienze di prima comparizione delle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. e di quelle di cui all'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 con costituzione in giudizio della Pubblica Amministrazione per mezzo di avvocati del libero Foro, nelle quali tutte le parti convenute si siano tempestivamente costituite e le udienze già fissate per la comparizione del C.T.U. al fine del conferimento dell'incarico allo stesso, verranno tenute mediante collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, con utilizzazione dell'applicativo Microsoft Teams, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo per le udienze civili tramite collegamento da remoto sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino in data 9 aprile 2020;

### X) Disposizioni varie

45) i ricorsi per decreto ingiuntivo verranno regolarmente trattati;

46) i ricorsi di volontaria giurisdizione in materie non di famiglia che non richiedono la trattazione in presenza di parti e difensori (per i quali, fino al 30 giugno 2020, è obbligatorio il deposito con modalità telematiche di tutti gli atti), verranno regolarmente trattati.


### XI) Disposizioni finali

47) i procedimenti diversi da quelli di cui all'art. 83, co. 3, lett. a) del D.L. n. 18/2020 e da quelli trattati secondo quanto stabilito nei capi che precedono saranno direttamente rinviati ad udienze successive al 30 giugno 2020 - fatte salve diverse disposizioni future in ragione dell'andamento dell'emergenza sanitaria - con provvedimento del giudice designato da comunicare alle parti almeno 5 giorni prima dell'udienza già fissata per la trattazione della causa.

-----  
Si comunichi a tutti i Giudici, professionali ed onorari, del Tribunale, al Funzionario responsabile del settore Civile e a quelli del settore Penale, GIP e Dibattimento, al Procuratore della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, nonché, per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale preso la Corte di Appello.

Cassino, 14 aprile 2020.

Il Presidente del Tribunale  
dott. Massimo Caputo



prot. 1313 del 22.04.2020



**TRIBUNALE DI CASSINO**  
**UFFICIO di PRESIDENZA**

Decreto n. 82/2020

Agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Cassino

**OGGETTO: Emergenza nazionale epidemiologica da COVID-19 - Autorizzazione provvisoria per deposito atti presso gli uffici del Giudice di Pace del Circondario.**

Codesto Ordine Forense, in considerazione della grave emergenza epidemiologica in corso per il cui contrasto sono stati adottati provvedimenti limitativi di accesso al pubblico per il solo compimento di atti urgenti e indifferibili, ha rappresentato l'esigenza di consentire presso gli uffici del Giudice di Pace del Circondario il deposito di atti processuali non essendo questi dotati del PCT.

Riguardo a detta richiesta, considerata la mancanza presso la giurisdizione dei giudici di pace di strumenti di gestione del processo con modalità telematica (PCT), si ritiene, ai fini dell'esercizio delle attività giudiziarie nella delineata cornice (di cui all'art. 83 del DL n. 18/2020, di consentire che il deposito degli atti avvenga alternativamente:

- **a mezzo Raccomandata postale** essendo tale modalità già prevista per le OSA (il plico dovrà contenere anche le marche originali attestanti l'avvenuto versamento del contributo e dei diritti previsti);
- **tramite PEC** con la quale inviare i soli atti introduttivi e la nota di iscrizione a ruolo. Si procederà successivamente al deposito degli originali e degli altri atti (ivi compreso gli originali delle quietanze di pagamento dell'F23) non appena possibile e, comunque, a pena di improcedibilità, prima dell'inizio della procedura, ovvero entro l'udienza di rinvio disposta dal giudice ove la prima udienza fosse stata fissata prima del 30 giugno. **Il pagamento del contributo unificato e dei diritti dovuti dovrà essere assolto con il modello F23** (codice tributo contributo unificato 941T; codice tributo diritto forfetario 943T) allegando la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento. **Nel modello F23, nel campo 12 "descrizione", dovranno essere riportati in maniera tassativa gli estremi dell'oggetto della controversia e l'indicazione della controparte della causa (in difetto non si procederà all'iscrizione a ruolo).**
- **Per il solo Ufficio del Giudice di Pace di Cassino mediante consegna di plico in busta chiusa (contenente gli atti e gli originali delle marche da bollo) al servizio di guardia entro le ore 12,00 (dal lunedì al venerdì) senza possibilità di accesso agli uffici giudiziari (essendo questa limitata per il compimento dei soli atti urgenti ed indifferibili e previo appuntamento). La cancelleria procederà al ritiro in giornata dei plichi e a comunicare all'avvocato a mezzo PEC l'avvenuto deposito.**

Gli Uffici del Giudice di Pace si atterranno alle presenti indicazioni.

21 APR. 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
*Massimo Capasso*



Prot. 336

Cassino, 8 aprile 2020

**urgente**

Preg.mo  
Presidente del Tribunale di Cassino  
Dott. Massimo CAPURSO

**Oggetto: richiesta per autorizzazione provvisoria iscrizioni a ruolo e depositi atti presso gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario tramite inoltro a mezzo PEC e/o con posta raccomandata.**

Preg.mo Presidente,

- vista la grave emergenza sanitaria, argomentando anche dalla ratio del D.L. n. 18/20 che impone di non frequentare il Tribunale e di ridurre al minimo possibile gli accessi negli uffici giudiziari;
- rilevato che il C.O.A. di Cassino ha riscontrato la necessità per gli Avvocati, anche di fuori Foro, di recarsi personalmente presso gli Ufficio dei Giudice di Pace del circondario al fine di provvedere alla iscrizione a ruolo ed al deposito del fascicolo, pena l'improcedibilità dell'azione promossa;

chiedo

di voler autorizzare, con urgenza, in via eccezionale e fino al perdurare dell'attuale situazione di pericolo, per tutti gli Uffici dei Giudici di Pace del nostro Circondario, l'iscrizione a ruolo ed il deposito dei documenti a mezzo PEC e/o mediante raccomandata postale. La regolarizzazione con il deposito degli originali ben potrebbe avvenire in un momento successivo.

Colgo l'occasione anche per avviare una riflessione sulla sorte delle udienze dei Giudici di Pace, una volta terminata la fase di sospensione, attesa la grande rilevanza di tali attività per le sorti economiche soprattutto dei colleghi più Giovani.

Cordiali saluti

Il Presidente  
F.to Avv. Gianluca Giannichedda



**TRIBUNALE DI CASSINO**  
**UFFICIO di PRESIDENZA**

CASSINO, 21.04.2020

Decreto n. 83 /2020

**OGGETTO: Emergenza nazionale epidemiologica da COVID-19. Disposizioni organizzative sul rilascio dei diritti di copia**

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

Visti gli artt. 83 e 87 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, nonché l'art. 36 del D.L. n. 23/2020;

**Considerato** che con la suddetta disposizione di cui all'art. 36 del D.L. n. 23/2020 è stato prorogato *ex lege* sino all'11 maggio il periodo di sospensione delle udienze civili e penali (fatte salve alcune eccezioni di cui all'art. 83 co. 3 DL 18/2020), nonché la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;

**Considerato** che il medesimo art. 83 del DL n. 18/2020 prevede che gli uffici giudiziari adottino, sino al 30 giugno 2020, le misure organizzative necessarie per il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie e che per dette finalità è prevista la possibilità di:

- a) limitare l'accesso al pubblico garantendo comunque l'accesso per lo svolgimento delle attività urgenti;
- b) limitare l'orario di apertura al pubblico;
- c) regolamentare l'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento.

**Ritenuto** opportuno di dover regolamentare il servizio di rilascio copie mediante prenotazione del servizio, assolvimento dei diritti previsti, e consegna degli atti in modo da contemperare l'esercizio del diritto con la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica in corso;

**Vista** la circolare del Ministero della Giustizia del 20 aprile ad oggetto il "*pagamento dei diritti di copia nel settore penale attraverso la piattaforma pagoPA – modalità di accettazione e registrazione delle ricevute di pagamento*".

**ADOTTANO**

**le seguenti misure organizzative in materia di rilascio di copia  
nei procedimenti penali e civili**



## RILASCIO DI COPIA CON PAGAMENTO DEI DIRITTI CON MODALITÀ TELEMATICA

- **L'utente** trasmette la richiesta di copia per via telematica alla cancelleria di riferimento. **Alla cancelleria civile** la richiesta va inviata con i sistemi telematici in uso del PCT o a mezzo PEC. **Alla cancelleria penale** a mezzo PEC.
- **La cancelleria** quantifica l'importo dovuto, eccetto per i casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (nel qual caso la spesa verrà prenotata a debito con l'applicativo SIAMM riportando il numero di registrazione sulla richiesta) e lo comunica al richiedente con le medesime modalità telematiche (detta comunicazione non è necessaria ove l'importo dei diritti è già conosciuto dall'utente);
- **L'utente provvede:**
  - a) **Al pagamento telematico dei diritti di copia** attraverso la piattaforma pagoPA la cui funzionalità è disponibile sul portale dei servizi telematici (<https://pst.giustizia.it>), area pagamenti, accessibile a seguito di identificazione token crittografico, o sui punti di accesso di cui al DM 44/2011. All'atto del pagamento si dovrà specificare la causale, il numero di RG e l'atto cui la richiesta si riferisce;
  - b) **Oppure, in caso di impossibilità ad effettuare il pagamento di cui al precedente punto a), mediante F23** (codice tributo 943T), **specificando nel modello di versamento l'anno e gli estremi di RG nel campo n. 10 "estremi dell'atto del documento"** (Il versamento originale verrà comunque prodotto all'ufficio in un momento successivo al termine dell'emergenza).
  - c) **All'invio della ricevuta di pagamento con il sistema telematico (PCT) per il processo civile e a mezzo PEC nel caso di processi penali.**

### **La cancelleria ricevuta la quietanza di pagamento dei diritti provvede:**

- **Per le copie penali all'annullamento** della ricevuta di pagamento telematica (in modo che essa non possa essere più usata in altri contesti) secondo le modalità indicate con la suddetta circolare del Ministero della giustizia così come allegata alla presente disposizione. L'operazione di bruciatura (annullamento) del pagamento telematico verrà eseguita dal personale giudiziario che procede sulla richiesta.
- **Per le copie civili all'annullamento** delle ricevute telematiche con il sistema in uso (SICID) ovvero, in caso non risulti possibile con detta modalità, secondo la funzionalità di bruciatura di cui alla suddetta circolare ministeriale.



- **all'invio della copia richiesta** con le medesime modalità telematiche utilizzate dall'utente. Nel caso di richiesta di copia conforme la conformità dovrà essere sottoscritta con firma digitale nelle forme e con le modalità previste.

In tabella si riepilogano gli indirizzi PEC delle cancellerie

Cancelleria dibattimentale	<a href="mailto:penale.tribunale.cassino@giustiziacert.it">penale.tribunale.cassino@giustiziacert.it;</a>
Cancelleria GIP/GUP	<a href="mailto:gip.tribunale.cassino@giustiziacert.it">gip.tribunale.cassino@giustiziacert.it;</a>
Cancelleria civile contenzioso	<a href="mailto:civile.tribunale.cassino@giustiziacert.it">civile.tribunale.cassino@giustiziacert.it;</a>
Cancelleria esecuzioni	<a href="mailto:esecuzionivicili.tribunale.cassino@giustiziacert.it">esecuzionivicili.tribunale.cassino@giustiziacert.it;</a>
Cancelleria fallimentare	<a href="mailto:fallimentare.tribunale.cassino@giustiziacert.it">fallimentare.tribunale.cassino@giustiziacert.it;</a>
Volontaria giurisdizione	<a href="mailto:volgiurisdizione.tribunale.cassino@giustiziacert.it">volgiurisdizione.tribunale.cassino@giustiziacert.it;</a>
Cancelleria lavoro	<a href="mailto:lavoro.tribunale.cassino@giustiziacert.it">lavoro.tribunale.cassino@giustiziacert.it;</a>

#### **RILASCIO DI COPIA CON PAGAMENTO DEI DIRITTI CON MARCHE DA BOLLO E RITIRO IN SEDE**

Detta modalità deve ritenersi residuale ed utilizzabile nei casi di malfunzionamento dei sistemi di pagamento telematico come sopra delineati.

- **L'utente** invia a mezzo PEC la richiesta di copia alla cancelleria di riferimento.
- **La cancelleria** quantifica l'importo dovuto, tranne nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ove la spesa verrà prenotata a debito con l'applicativo SIAMM riportando il numero di registrazione sulla richiesta), e lo comunica al richiedente con le medesime modalità telematiche (detta comunicazione non è necessaria ove l'importo dei diritti è già conosciuto dall'utente);
- **La cancelleria** comunica all'utente il giorno dal quale è possibile procedere al ritiro delle copie presso la sede giudiziaria indicando altresì il valore da corrispondere quali diritti. Il ritiro avverrà, nella fascia oraria 10,00-12,00 (dal lunedì al venerdì), tramite un servizio di presidio di *front-office* posto nelle immediate vicinanze dei varchi di ingresso di ciascun edificio giudiziario senza possibilità per gli utenti di accedere alle cancellerie e/o uffici giudiziari. Il rilascio delle copie avverrà previa consegna delle marche da bollo per il valore comunicato dalla cancelleria e verranno apposte sulla relativa richiesta da parte del personale giudiziario che procederà altresì al contestuale annullamento.

\*\*\*\*\*

E' sempre possibile per la cancelleria procedere all'invio degli atti a mezzo PEC qualora l'utente abbia proceduto alla spedizione degli originali delle marche o alla consegna delle stesse in plico chiuso al corpo di guardia con l'indicazione della relativa cancelleria.

## UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO

Per gli uffici del giudice di pace del circondario, non essendo dotati del PCT e non essendo allo stato possibile accedere ai sistemi di gestione delle ricevute telematiche di versamento, si procederà come segue:

- L'utente trasmette la richiesta di copia per PEC alla cancelleria di riferimento.
- La cancelleria quantifica l'importo dovuto, salvo i casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e lo comunica al richiedente con le medesime modalità telematiche;
- L'utente provvede al pagamento mediante F23 con codice tributo 943T (**specificando nel modello l'anno e gli estremi di RG nel campo n. 10 "estremi dell'atto del documento"**) e la cancelleria, a seguito dell'avvenuta ricezione a mezzo PEC della ricevuta di versamento, provvede all'invio delle copie con la medesima modalità. In alternativa l'utente potrà spedire a mezzo del servizio postale gli originali delle marche da bollo e la cancelleria provvederà alla spedizione delle copie a mezzo PEC.
- **In alternativa a quest'ultima modalità la cancelleria** comunica all'utente il giorno dal quale è possibile procedere al ritiro delle copie presso la sede giudiziaria indicando il valore da corrispondere quali diritti. Il ritiro avverrà, nella fascia oraria 10,00-12,00 (dal lunedì al venerdì), tramite un servizio di presidio di *front-office* posto nelle immediate vicinanze dei varchi di ingresso dell'edificio giudiziario senza possibilità per gli utenti di accedere alle cancellerie e/o uffici giudiziari. La consegna delle copie avverrà **previa consegna delle marche da bollo** per il valore comunicato dalla cancelleria e verranno apposte sulla relativa richiesta da parte del personale giudiziario che procederà altresì al contestuale annullamento.

**I Responsabili delle cancellerie** vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni e assicureranno che i diritti vengano percepiti nella misura prevista e che si provveda all'annullamento delle ricevute di pagamento telematiche e degli originali delle marche da bollo.

**Si comunichi**, per l'esecuzione, ai Responsabili delle cancellerie, al personale amministrativo e per opportuna informazioni alla Corte di Appello di Roma, ai sig.ri magistrati e alle RSU in sede.

**Si comunichi** al Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Cassino perché provveda a darne comunicazione agli iscritti.

Si dispone altresì la comunicazione sul sito internet del Tribunale.

**Il Dirigente Amministrativo**  
*Nicola Valentino*

**Il Presidente del Tribunale**  
*Massimo Capurso*



# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*

*Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati*

AC/PL/ac

Allegato: Vademecum Annullamento Diritti Copia

*Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello*

*Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti  
di Appello*

*Ai Signori. Presidenti dei Tribunali*

*Ai Signori Procuratori della Repubblica presso  
Tribunali*

i

p.c. *Al Signor Capo di Gabinetto*

*Alla Signora Capo Dipartimento Affari di  
Giustizia*

*Alla Signora Capo Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale  
e dei Servizi*

*Ai Signori RID*

*Ai Signori Dirigenti CISIA*

**Oggetto: Pagamento diritti di copia nel settore penale attraverso la piattaforma pagoPA - modalità di accettazione e registrazione delle ricevute di pagamento**

*In attuazione all'art 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge, il Ministero della Giustizia permette, tra gli altri servizi, il pagamento telematico dei diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA.*

*La funzionalità è disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (<https://pst.giustizia.it>)-area pagamenti, accessibile a seguito di identificazione tramite token crittografico, o sui Punti di Accesso di cui al DM 44/2011. L'attestazione di avvenuto pagamento è costituita dalla Ricevuta Telematica (RT) il cui originale è memorizzato nei sistemi informatici di Giustizia mentre una copia, in formato pdf, viene fornita al soggetto pagatore.*



M\_DG\_Tribunale di CASSINO - Proc. 21/04/2020.0001295.E

Ogni pagamento è caratterizzato da un Identificativo Univoco (sequenza alfanumerica di 35 caratteri) che ne garantisce l'univocità all'interno dei sistemi Giustizia e ne permette l'immediata individuazione all'interno dell'archivio dei pagamenti.

Per poter considerare valido un pagamento telematico di diritti di copia, l'ufficio requirente o giudicante penale deve verificare la presenza della RT (nonché la correttezza della causale) all'interno dei sistemi Giustizia e procedere quindi all'operazione di 'annullamento' (bruciatura) della RT in modo che essa non possa più essere usata in altri contesti. Le indicazioni per eseguire tali operazioni sono riportate nel Vademecum allegato alla presente.

Per le sole Procure Generali della Repubblica e Procure della Repubblica, questa Direzione potrà procedere all'abilitazione di detti Uffici all'accettazione dei pagamenti telematici ed al conseguente annullamento della ricevuta telematica solo a seguito di specifica richiesta da inviare all'indirizzo [prot.dgsia.dog@giustiziacert.it](mailto:prot.dgsia.dog@giustiziacert.it) dovendosi provvedere all'inserimento della denominazione dell'ufficio richiedente nel catalogo, esposto sul PST, degli uffici che assicurano questo servizio, catalogo in cui sono già presenti i tribunali e le corti appello, in virtù degli sviluppi del processo civile telematico i cui sistemi consentono già di procedere all'annullamento della RT.

Per qualsiasi problematica è possibile rivolgersi al supporto [info-pct@giustizia.it](mailto:info-pct@giustizia.it)

*Il Direttore Generale*

*Alessandra Cataldi*

Documento firmato in epigrafe digitalmente ai sensi del C.A.D.



# DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

## VADEMECUM ANNULLAMENTO PAGAMENTO DIRITTI DI COPIA

Il presente vademecum deve essere utilizzato esclusivamente dagli utenti degli uffici requirenti e degli uffici giudicanti nell'ambito dei procedimenti penali.


Tramite browser collegarsi al Portale dei Servizi Telematici all'indirizzo:

<http://pst.giustizia.it>

### Ultime News

- 07/02/19 - Interruzione servizi informativi settore civile modifiche correttive - Marzo 2019
- 18/02/19 - Pagamenti Telematici - Interruzione del servizio
- 05/02/19 - Pagamenti Telematici - modalità con addebito in carta credito

Tutte le news



Selezionare 'Effettua Login' e usare il proprio codice fiscale e la propria password ADN per accedere come personale interno del Ministero della Giustizia



Se il pagamento è già stato utilizzato, il valore presente nella colonna Ricevuta sarà 'già utilizzata' e comparirà l'indicazione relativa all'ufficio e al tipo di servizio per il quale la ricevuta risulta già utilizzata.

Home » Servizi » Pagamenti » Archivio Ricevute Telematiche

### Archivio ricevute

Inserire l'identificativo univoco del pagamento riportando gli ultimi caratteri (almeno gli ultimi 4) oppure acquisirlo utilizzando il codice

Saranno visualizzate solo le ricevute relative ai pagamenti conclusi con esito positivo.

[Annulla pagamento](#)

Codice servizio\*

Richiesta copie ▾

Ufficio\*

Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Matera ▾

Numero ruolo\*

1

Anno\*

2020

Registro\*

Penale ▾

Selezionare il pulsante 'Conferma'.

FINE

Prot. n. 1195/20



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale Ordinario di Cassino

Ufficio del Procuratore

tel.: 07763209329

e.mail: [segr.particolare.procura.cassino@giustizia.it](mailto:segr.particolare.procura.cassino@giustizia.it)

pec: [procuratore.procura.cassino@giustiziacert.it](mailto:procuratore.procura.cassino@giustiziacert.it)



Al sig. Presidente del Consiglio Ordine Forense  
Cassino (FR)

**Oggetto:** misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza  
epidemiologica.

Comunico che la disposizione emanata da questa Procura con nota prot. 779/20  
del 9 marzo 2020, che per pronta consultazione si allega in copia, è prorogata sino al  
30 giugno p.v.

Cassino, li 22/4/20

**Il Procuratore della Repubblica**  
Dr. Luciano d'Emmanuele

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' and 'E' intertwined.

Prot. n.

1729/20



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale Ordinario di Cassino

Ufficio del Procuratore

tel. 07763209329

e.mail: [segr.particolare.procura.cassino@giustizia.it](mailto:segr.particolare.procura.cassino@giustizia.it)

pec: [procuratore.procura.cassino@giustiziavert.it](mailto:procuratore.procura.cassino@giustiziavert.it)

Al sig. Presidente del Consiglio Ordine Forense  
Cassino (FR)

**Oggetto:** misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica.

Le trasmetto qui di seguito le determinazioni di questa Procura in ordine alla tematica in oggetto:

a) le attività difensive relative alle indagini preliminari sono disciplinate dalla normativa del c.d. periodo feriale (art.1, c. 2 d.l. 8/3/2020, n. 11).

Per l'effetto si invitano i difensori a differire a dopo il 22 marzo p.v. il deposito di atti e/o memorie e la richiesta di copie (ad eccezione ovviamente dei procedimenti riguardanti soggetti sottoposti a misure cautelari).

Si raccomanda vivamente di non recarsi personalmente in ufficio e di affidarsi per informazioni urgenti al servizio telematico e/o telefonico. Il ricevimento da parte dei Sostituti avviene in via telefonica.

Lo spirito della normativa è quello di contenere al massimo i contatti intrapersonali ed in tale contesto deve intervenire l'autoregolamentazione di ciascuno, aldilà dello stesso dettato normativo.

Cassino, li

9/3/20

Il Procuratore della Repubblica  
Dr. Luciano D'Emmanuele

prot. 53/2020

**Protocollo in tema di svolgimento delle udienze di convalida dell'arresto e dei giudizi direttissimi, delle udienze di convalida, degli interrogatori innanzi a gip-gup da tenersi mediante sistema di videoconferenza o collegamento da remoto.**

Stipulato tra:

*Tribunale di Cassino*

*Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino*

*Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino*

*Il Questore di Frosinone*

*Il Questore di Latina*

*Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone*

*Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina*

*Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone*

*Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Latina*

*Il Direttore della Casa Circondariale di Cassino*


Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*";.

Vista in particolare la disposizione del suddetto decreto-legge di cui all'art. 83, comma 7, lett. d) (secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare *linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*);

Rilevato che l'art. 83, comma 12 del decreto-legge n. 18 del 2020 dispone che "*la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto*";

Visto il DPCM del 9 marzo 2020;

Visti i provvedimenti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale di servizi direzione generale per i sistemi informativi automatizzati - aventi ad oggetto i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali ai sensi dell'articolo 2 comma lettera F decreto-legge n. 11 dell'8 marzo 2020 mediante l'utilizzo dei programmi "*Skype for Business*" e "*Teams*" (note DGSIA del 25.2.2020 prot. 7048.U; del 28.2.2020 prot. 7060.E; del 10.03.2020 prot. dog. 3413.ID);



Considerato che il CSM con delibera plenaria dell'11 marzo 2020 ha raccomandato di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie*;

Rilevato che il CSM con la medesima delibera ha invitato RID e MAGRIF alla "*predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal DL*";

Considerato che gli Uffici Giudiziari del Tribunale di Cassino hanno predisposto e positivamente testato gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento, nonché delle udienze di convalida dell'arresto e del fermo dinanzi al Gip, degli interrogatori di garanzia, degli incidenti probatori dichiarati urgenti e delle altre udienze dinanzi al Gip-Gup che si devono celebrare ai sensi della vigente normativa di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19;


rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti di cui all'art. 146 bis comma 3, 4, 5 disp. att. c.p.p. e viene comunque adottato per il presente periodo emergenziale;

considerato che la drammaticità della situazione sanitaria dell'intero Paese e il grave pericolo per l'incolumità dei singoli che partecipino fisicamente alla celebrazione dei processi, impone, per lo stretto tempo necessario a fronteggiare l'attuale emergenza, che si adottino in via eccezionale e unicamente per il periodo emergenziale, delle deroghe finanche a principi cardine ed essenziali al pieno e completo esercizio della giurisdizione come quello che prevede, appunto, la partecipazione in aula del diretto interessato, libero nella persona e in condizione di avere un continuo e costante colloquio con il proprio difensore.

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.


#### **Udienza di convalida dell'arresto/fermo innanzi al gip e gli interrogatori di garanzia**

1. Le udienze saranno tenute attraverso sistemi di collegamento da remoto.
2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma *Microsoft Teams*, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. In caso di indisponibilità tecnica di Teams è possibile ricorrere all'ulteriore piattaforma ministeriali *Skype for Business*
3. La persona arrestata/fermata/interrogata, se detenuta in carcere, sarà presente in videocollegamento dall'istituto penitenziario. Nei casi di custodia della persona arrestata/fermata/interrogata presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., l'ufficio GIP, ricevutane comunicazione dal Pubblico Ministero, indicherà al difensore la sede dell'ufficio o del reparto o ufficio di polizia giudiziaria prescelto per la videoconferenza tra quelli di cui all'allegato elenco, presso il quale la persona arrestata/fermata/interrogata verrà, di regola, autorizzata a recarsi senza scorta per celebrare l'udienza da remoto.
4. Il difensore parteciperà all'udienza da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di partecipare fisicamente all'udienza in Tribunale (dove si potrà avvalere nell'aula predisposta del computer fornito dal C.O.A. e dotato degli applicativi necessari, che avrà cura di disinfettare prima e dopo l'utilizzo con il materiale presente in loco) ovvero dal luogo ove si trova la persona arrestata/fermata per partecipare all'udienza.



2

5. Il Pubblico Ministero parteciperà all'udienza da remoto mediante collegamento assicurato dall'ufficio della Procura della Repubblica.
6. L'eventuale presenza di un interprete verrà assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Dovrà essere consentito anche all'interprete, se necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'arrestato.
7. L'addetto alla fonoregistrazione prenderà parte alle udienze presso il Tribunale.
8. L'ufficio GIP con l'avviso di fissazione dell'udienza dovrà avvertire le parti delle modalità di collegamento (Skype o Teams). A seconda dell'applicativo utilizzato, il difensore sarà invitato a partecipare all'udienza in collegamento da remoto mediante mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto della comunicazione dell'arresto o del fermo. Allo stesso modo, l'istituto penitenziario o l'ufficio di P.G. interessato ed il pubblico ministero dovranno comunicare all'ufficio GIP l'indirizzo di posta elettronica/utenza per partecipare all'udienza.
9. Gli atti relativi all'arresto o al fermo saranno trasmessi al difensore via mail.
10. Il giorno dell'udienza:
  - il Giudice avvierà l'udienza telematica e inviterà le parti a partecipare inviando agli indirizzi di posta elettronica il link per stabilire il collegamento;
  - il difensore dichiarerà a verbale: 1) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; 2) di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.);
  - accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
  - le parti espressamente rinunceranno ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.); il detenuto/indagato/cautelato, che partecipa all'udienza da remoto (dall'istituto penitenziario o dall'ufficio o reparto di polizia giudiziaria prescelto per la videoconferenza), potrà validamente rilasciare procura speciale, anche preventiva ex art. 122 disp. att. c.p.p., al proprio difensore, che il Cancelliere provvederà ad annotare nel verbale di udienza, di cui farà parte integrante; qualora, a causa dell'emergenza COVID-19, non sia possibile per il difensore ricevere, autenticare e depositare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del detenuto/indagato/cautelato, in seno alla predetta udienza da remoto, il medesimo potrà farne espressa riserva a verbale al fine di depositare la medesima *in eccezionale deroga al termine di giorni 20 ex art. 109 D.P.R. 115/2002*, allorquando sarà terminata l'emergenza e saranno venute meno le misure di contenimento da contagio COVID-19, con decorrenza degli effetti della suddetta istanza, anche al fine del riconoscimento degli onorari, dalla predetta udienza, in cui si era espressa la suddetta riserva;
  - il Cancelliere, una volta completato il verbale dell'udienza (preferibilmente con l'ausilio di pc in formato word), lo invierà in formato pdf-non modificabile all'istituto penitenziario o all'ufficio di P.G., che ne curerà, nel corso del collegamento audiovisivo, la sottoscrizione da parte del detenuto ed eventualmente del difensore ivi presente, trasmettendolo poi alla cancelleria con attestazione dell'agente ufficiale di polizia giudiziaria che ha assistito all'atto.
  - se necessario per la redazione del verbale stenotipico si procederà all'attivazione dell'audio-registrazione mediante l'applicativo utilizzato; l'addetto alla stenotipia è autorizzato ad estrapolare il supporto informatico per la trascrizione



- il difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica e/o attraverso la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza; ciò sarà possibile allo stesso modo in caso di interrogatorio di garanzia; Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza, che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su Teams. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della Cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "Stanza virtuale" attivata in Teams.
  - Il difensore potrà avere in ogni momento colloqui personali con l'assistito che saranno assicurati mediante mezzi tecnici idonei.
  - Verrà comunque garantita la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto) secondo turni di reperibilità predeterminati ed individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. c.p.p..
11. In caso di impossibilità a procedere da remoto ovvero qualora le esigenze di partecipazione delle parti o ragioni di opportunità lo richiedano, l'udienza, su disposizione del Giudice, si svolgerà secondo le modalità di svolgimento ordinarie presso le aule del Tribunale.

#### **Udienze di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo**

1. Le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento, si svolgono in videoconferenza. I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta. Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.
2. La persona arrestata sarà presente in videocollegamento da uno degli uffici di Polizia giudiziaria di cui all'allegato elenco, che, secondo le indicazioni concordate con il Tribunale, metterà a disposizione una postazione telematica idonea munita di connessione dati e di accesso alla piattaforma Microsoft TEAMS o Skype for business e di connessione telefonica per garantire la possibilità di colloquio riservato tra l'arrestato e il proprio difensore.
3. La Polizia Giudiziaria indicherà al difensore la sede del reparto o ufficio di polizia giudiziaria prescelto per la videoconferenza, presso il quale, nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., la persona arrestata/fermata/interrogata verrà, di regola, autorizzata a recarsi senza scorta per celebrare l'udienza da remoto.
4. Il difensore parteciperà all'udienza da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di partecipare fisicamente all'udienza in Tribunale (dove si potrà avvalere

nell'aula predisposta del computer fornito dal C.O.A. e dotato degli applicativi necessari, che avrà cura di disinfettare prima e dopo l'utilizzo con il materiale presente in loco) ovvero dal luogo ove si trova la persona arrestata/fermata per partecipare all'udienza.

5. Il pubblico ministero parteciperà all'udienza da remoto mediante collegamento assicurato dall'ufficio della Procura della Repubblica.
6. È comunque garantito al PM e al difensore che intendano partecipare all'udienza dal Tribunale il collegamento con l'arrestato e le altre parti che parteciperanno da remoto mediante una postazione telematica attivata presso l'aula del Tribunale ove si svolge l'udienza.
7. L'addetto alla stenotipia prenderà parte alle udienze presso il Tribunale. Se necessario per la redazione del verbale stenotipico si procederà all'attivazione dell'audio-registrazione mediante l'applicativo utilizzato. L'addetto alla stenotipia è autorizzato ad estrapolare il supporto informatico per la trascrizione.
8. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata ove possibile attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'indagato
9. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, dovrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la Polizia Giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in udienza, con impegno da parte dell'Ordine forense di raccomandare ai colleghi la scelta dell'opzione da remoto, per evidenti attuali ragioni di sicurezza sanitaria. In caso di mancata comparizione del difensore, il giudice nominerà, secondo le modalità ordinarie, un difensore di ufficio, che comparirà tempestivamente in udienza.
10. Il difensore indicherà alla polizia giudiziaria, che ne darà atto nel verbale di arresto, l'indirizzo di posta elettronica al quale egli verrà contattato per l'invio dell'invito a partecipare all'udienza in collegamento da remoto e dove verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO, non PEC).
11. La Polizia Giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore - ove possibile - il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.
12. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà alla Procura della Repubblica tramite il *Portale NDR-atti urgenti*, come già in precedenza, il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato *PDF* e *Word*, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato. La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a conferire gli atti in formato *PDF* sul *Portale NDR*, nel campo riservato agli atti urgenti. La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - il verbale di arresto con i relativi atti allegati e la documentazione eventualmente depositata dal difensore) ed alla sua trasmissione per via telematica, nel più breve tempo possibile:
  - o al difensore attraverso l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dallo stesso indicato;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp or mark in the middle, and another signature on the right with the number '5' next to it.


- alla cancelleria della sezione del Tribunale, con valore ai fini di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica a ciò dedicati;
- al Pubblico Ministero designato per l'udienza.

Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio.

13. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza e del difensore. Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato o fermato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua.

14. Il giorno dell'udienza:

- il Giudice avvierà l'udienza telematica e inviterà le parti a partecipare inviando agli indirizzi di posta elettronica il link per stabilire il collegamento, utilizzando a seconda dei casi uno degli applicativi citati (Microsoft Teams o Skype for Business);
- stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, imputato, difensore), il difensore dichiarerà a verbale: 1) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; 2) di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.);
- accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- le parti espressamente rinunceranno ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.); il detenuto/indagato/cautelato, che partecipa all'udienza da remoto (dall'istituto penitenziario o dall'ufficio o reparto di polizia giudiziaria prescelto per la videoconferenza), potrà validamente rilasciare procura speciale, anche preventiva ex art. 122 disp. att. c.p.p., al proprio difensore, che il Cancelliere provvederà ad annotare nel verbale di udienza, di cui farà parte integrante; qualora, a causa dell'emergenza COVID-19, non sia possibile per il difensore ricevere, autenticare e depositare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del detenuto/indagato/cautelato, in seno alla predetta udienza da remoto, il medesimo potrà farne espressa riserva a verbale al fine di depositare la medesima *in eccezionale deroga al termine di giorni 20 ex art. 109 D.P.R. 115/2002*, allorquando sarà terminata l'emergenza e saranno venute meno le misure di contenimento da contagio COVID-19, con decorrenza degli effetti della suddetta istanza, anche al fine del riconoscimento degli onorari, dalla predetta udienza, in cui si era espressa la suddetta riserva;
- la relazione orale dell'agente o ufficiale di PG di cui all'art. 558, co. 3, c.p.p. verrà svolta da remoto dalla stessa postazione attivata presso l'Ufficio di PG da cui partecipa l'arrestato;
- nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza;



- il Cancelliere, una volta completato il verbale dell'udienza (preferibilmente con l'ausilio di pc in formato word), lo invierà in formato pdf-non modificabile all'istituto penitenziario o all'ufficio di P.G., che ne curerà, nel corso del collegamento audiovisivo, la sottoscrizione da parte del detenuto ed eventualmente del difensore ivi presente, trasmettendolo poi alla cancelleria con attestazione dell'agente ufficiale di polizia giudiziaria che ha assistito all'atto;
  - è garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione l'utilizzo di mezzi tecnici idonei, anche se necessario alla presenza di un interprete o di altri ausiliari;
15. In caso di impossibilità a procedere da remoto ovvero qualora le esigenze di partecipazione delle parti o ragioni di opportunità lo richiedano, l'udienza, su disposizione del Giudice, si svolgerà secondo le modalità di svolgimento ordinarie presso le aule del Tribunale.
16. Tutti gli altri giudizi proseguiranno con le modalità di svolgimento ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.

\*\*\*

Gli organi di PG e la Casa Circondariale di Cassino si impegnano ad attivare e testare i collegamenti necessari per lo svolgimento delle udienze da remoto secondo le modalità innanzi descritte.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 9.04.2020 e sino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica, con impegno a condividere le opportune, costanti verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti, necessarie misure.


Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo la dott.ssa Vittoria Sodani (Tribunale – GIP), il dott. Marco Gioia (Tribunale – Dibattimento), la dott.ssa Marina Marra e il dott. Roberto Bulgarini Nomi (Procura della Repubblica) e l'Avv. Gianluca Giannichedda (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino).

Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario, al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della giustizia, ai Prefetti di Frosinone e di Latina, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, ai Questori di Frosinone e di Latina, ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri di Frosinone e di Latina, ai Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Frosinone e di Latina, nonché agli altri reparti ed uffici di polizia giudiziaria aventi sede nel territorio del circondario di Cassino, nonché al C.I.S.I.A. di Roma.

Si dispone l'invio mediante posta elettronica di copia del presente atto all'indirizzo [settimaemergenzacovid@cosmag.it](mailto:settimaemergenzacovid@cosmag.it)

Cassino, 09.04.2020

Il presente protocollo viene condiviso mediante sottoscrizione, scansionata per gli assenti.




**Il Presidente del Tribunale**



**Il Procuratore della Repubblica**



**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati**



**Il Questore di Frosinone**

**Il Questore di Latina**


**Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone**


**Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina**

**Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone**

**Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Latina**

**Il Direttore della Casa Circondariale di Cassino**



Depositato nella Segreteria del  
Tribunale di Cassino il 09-04-2020  


*Il Presidente del Tribunale*

*Il Procuratore della Repubblica*

*Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

*Il Questore di Frosinone*



*Il Questore di Latina*

*Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone*

*Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina*

*Il Direttore della Casa Circondariale di Cassino*

*Il Presidente del Tribunale*

*Il Procuratore della Repubblica*

*Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

*Il Questore di Frosinone*

*Il Questore di Latina*



Firmato digitalmente da:  
MICHELE MARIA SPINA  
Ministero dell'Interno  
Firmato il 20/04/2020 12:59  
Seriale Certificato: 9060  
Valido dal 08/01/2020 al 08/01/2023  
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

*Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone*

*Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina*

*Il Direttore della Casa Circondariale di Cassino*

*Il Presidente del Tribunale*

*Il Procuratore della Repubblica*

*Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

*Il Questore di Frosinone*

*Il Questore di Latina*

*Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone*

*Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina*  
CON RISERVA PER GLI INTERROGATORI DI GARANZIA

*Col. Gabriele Vignani*

*Il Direttore della Casa Circondariale di Cassino*

**Il Presidente del Tribunale**

**Il Procuratore della Repubblica**

**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati**

**Il Questore di Frosinone**

**Il Questore di Latina**

**Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone**

**Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina**

**Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone**

**Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Latina**

**Il Direttore della Casa Circondariale di Cassino**

Depositato nella Segreteria del  
Tribunale di Cassino il 09.04.2020

*Il Presidente del Tribunale*

*Il Procuratore della Repubblica*

*Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*


*Il Questore di Frosinone*

*Il Questore di Latina*

*Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone*

*Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina*

*Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone*



*Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Latina*

*Il Direttore della Casa Circondariale di Cassino*

*Il Presidente del Tribunale*

*Il Procuratore della Repubblica*

*Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

*Il Questore di Frosinone*

*Il Questore di Latina*

*Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone*

*Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina*

*Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone*

*Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Latina*  
*(Col. T. ST. Michele Bosco)*

*Il Direttore della Casa Circondariale di Cassino*



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*  
*Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati*

AC/PL/ac

Allegato: Vademecum Annullamento Diritti Copia

*Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello*

*Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti  
di Appello*

*Ai Signori. Presidenti dei Tribunali*

*Ai Signori Procuratori della Repubblica presso  
Tribunali*

*i*

*p.c. Al Signor Capo di Gabinetto*

*Alla Signora Capo Dipartimento Affari di  
Giustizia*

*Alla Signora Capo Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale  
e dei Servizi  
Ai Signori RID  
Ai Signori Dirigenti CISIA*

**Oggetto: Pagamento diritti di copia nel settore penale attraverso la piattaforma pagoPA - modalità di accettazione e registrazione delle ricevute di pagamento**

*In attuazione all'art 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge, il Ministero della Giustizia permette, tra gli altri servizi, il pagamento telematico dei diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA.*

*La funzionalità è disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (<https://pst.giustizia.it>)-area pagamenti, accessibile a seguito di identificazione tramite token crittografico, o sui Punti di Accesso di cui al DM 44/2011. L'attestazione di avvenuto pagamento è costituita dalla Ricevuta Telematica (RT) il cui originale è memorizzato nei sistemi informatici di Giustizia mentre una copia, in formato pdf, viene fornita al soggetto pagatore.*



Ogni pagamento è caratterizzato da un Identificativo Univoco (sequenza alfanumerica di 35 caratteri) che ne garantisce l'univocità all'interno dei sistemi Giustizia e ne permette l'immediata individuazione all'interno dell'archivio dei pagamenti.

Per poter considerare valido un pagamento telematico di diritti di copia, l'ufficio requirente o giudicante penale deve verificare la presenza della RT (nonché la correttezza della causale) all'interno dei sistemi Giustizia e procedere quindi all'operazione di 'annullamento' (bruciatura) della RT in modo che essa non possa più essere usata in altri contesti. Le indicazioni per eseguire tali operazioni sono riportate nel Vademecum allegato alla presente.

Per le sole Procure Generali della Repubblica e Procure della Repubblica, questa Direzione potrà procedere all'abilitazione di detti Uffici all'accettazione dei pagamenti telematici ed al conseguente annullamento della ricevuta telematica solo a seguito di specifica richiesta da inviare all'indirizzo [prot.dgsia.dog@giustiziacert.it](mailto:prot.dgsia.dog@giustiziacert.it) dovendosi provvedere all'inserimento della denominazione dell'ufficio richiedente nel catalogo, esposto sul PST, degli uffici che assicurano questo servizio, catalogo in cui sono già presenti i tribunali e le corti appello, in virtù degli sviluppi del processo civile telematico i cui sistemi consentono già di procedere all'annullamento della RT.

Per qualsiasi problematica è possibile rivolgersi al supporto [info-pct@giustizia.it](mailto:info-pct@giustizia.it)

*Il Direttore Generale*

*Alessandra Cataldi*

Documento firmato in epigrafe digitalmente ai sensi del C.A.D.



**TRIBUNALE DI CASSINO**

**SEZIONE CIVILE**

**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

**Trattazione urgente delle udienze delegate di approvazione del progetto di distribuzione ex art. 596 c.p.c.**

Il Giudice dell'esecuzione, sentiti il Presidente del Tribunale ed il Presidente di Sezione Civile ex art. 47 O.G.;

viste le recenti misure adottate dalle Autorità competenti a fronte dell'aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, segnatamente, il rinvio d'ufficio delle udienze civili, prima a data successiva al 15 aprile 2020 in virtù dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 e, da ultimo, a data successiva all'11 maggio 2020 per effetto della proroga stabilita dall'art. 36 del D.L. n. 23/2020;

visto il decreto del Presidente del Tribunale n. 76/2020, contenente le misure organizzative per la trattazione delle udienze civili nel periodo 12 maggio 2020-30 giugno 2020;

ritenuto, con specifico riferimento alla materia delle esecuzioni immobiliari:

- che non appare più differibile la fase della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, tenuto conto degli effetti economici oltremodo negativi derivanti dal blocco delle attività per l'emergenza sanitaria in corso;

- che, pertanto, a norma dell'art. 83, comma 3, lett. a) del menzionato D.L. n. 18/2020, il sottoscritto G.E. dichiara l'urgenza dei procedimenti esecutivi immobiliari giunti alla fase avanzata della distribuzione del ricavato disciplinata dall'art. 596 c.p.c. e, per l'effetto, esclude tali procedimenti i) sia dall'applicazione del rinvio d'ufficio ii) che dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 83;

ritenuto, altresì, con riguardo alla modalità di trattazione dell'udienza distributiva in esame:

- che la tradizionale udienza "fisica" di approvazione del progetto ben possa e debba essere sostituita con l'udienza "cartolare" stabilita dal richiamato art. 83 co. 7 lett. h), vale a dire mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, con successiva adozione del provvedimento da parte del giudice ovvero del professionista delegato;

- che l'adozione di talune specifiche prescrizioni di seguito indicate appare pienamente idonea a soddisfare il fondamentale principio del contraddittorio e del diritto di difesa;

ritenuto, in definitiva, che le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nei termini e alle condizioni che ora si diranno, devono intendersi sostitutive di quelle stabilite al punto 7 della circolare in materia di esecuzioni immobiliari del 25 marzo 2020 ed al punto 33 del decreto del Presidente del Tribunale n. 76/2020;

**DICHIARA**

l'urgenza della trattazione dei procedimenti esecutivi immobiliari giunti alla fase avanzata della distribuzione del ricavato disciplinata dall'art. 596 c.p.c. e, per l'effetto, esclude tali procedimenti i) sia dall'applicazione del rinvio d'ufficio ii) che dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 83;

## DISPONE QUANTO SEGUE

1. Restano invariati i termini finalizzati alla discussione del progetto di distribuzione e, pertanto, il professionista delegato:
  - a. inviterà tutti i creditori a presentare, entro 60 giorni dall'udienza, le note di precisazione del credito;
  - b. redigerà quindi il progetto di distribuzione e, una volta redatto, egli provvederà ad inviarlo, almeno 15 giorni prima dell'udienza, ai creditori ed al debitore, in modo tale che essi possano comunicargli eventuali contestazioni o richieste di chiarimenti in tempo utile; ciò con la precisazione che le comunicazioni al debitore non costituito devono essere eseguite nelle forme dell'art. 492 c.p.c., vale a dire mediante deposito degli atti nel fascicolo telematico (tale modalità può ritenersi equipollente alla comunicazione "cartacea" in cancelleria);
  - c. cinque giorni prima dell'udienza il professionista delegato trasmetterà il progetto di distribuzione con i documenti allegati al giudice dell'esecuzione per consentirne il suo esame;
2. le eventuali contestazioni delle parti dovranno essere depositate sul fascicolo telematico entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza cartolare fissata; al riguardo:
  - a. il debitore che non intenda costituirsi col ministero di un difensore potrà depositare le contestazioni direttamente presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari, oppure potrà inviare una pec al seguente indirizzo [esecuzionivicivili.tribunale.cassino@giustiziacert.it](mailto:esecuzionivicivili.tribunale.cassino@giustiziacert.it) con oggetto: "Contestazione progetto distribuzione R.G.E.I. n. procedura/anno"; successivamente la cancelleria provvederà a depositarle nel fascicolo telematico;
  - b. l'invio tempestivo di contestazioni scritte produce gli stessi effetti delle contestazioni a verbale nella tradizionale udienza "fisica" ai sensi dell'art. 598 c.p.c. (in questo modo, l'onere di comparizione personale delle parti viene sostituito dall'onere di invio tempestivo delle note scritte al delegato);
  - c. il mancato invio tempestivo delle suddette contestazioni, secondo le modalità sopra indicate, comporta l'approvazione del progetto a norma dell'art. 597 c.p.c.;
3. il giorno dell'udienza cartolare, già oggetto di delega al professionista, questi:
  - a. darà atto a verbale:
    - i. che le comunicazioni sono state regolarmente eseguite a tutte le parti, ivi compreso il debitore non costituito (sulla base delle indicazioni sopra esposte);
    - ii. che l'udienza si è svolta secondo la modalità del contraddittorio cartolare prevista dal presente provvedimento del G.E., a sua volta attuativo della disposizione prevista dall'art. 83 co. 7 lettera h) del D.L. n. 18/2020;
  - b. in caso di contestazione scritta tempestivamente depositata anche da una sola delle parti, il professionista non approverà il progetto e rimetterà gli atti al G.E. come da delega per le determinazioni di competenza, depositando apposita istanza;
  - c. in caso di assenza di contestazioni scritte tempestivamente depositate, il professionista approverà il progetto come da ordinanza di delega;
4. a decorrere dall'1 luglio 2020 deve intendersi automaticamente ripristinata la modalità di trattazione ordinaria delle udienze distributive, che saranno tenute direttamente dal G.E., se non sono già state delegate al professionista, salvo eventuali proroghe.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento agli Ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Cassino e per la pubblicazione sul sito internet di questo Tribunale.

Cassino, 24 aprile 2020

Il G.E. dott. Lorenzo Sandulli



Firmato digitalmente da  
SANDULLI LORENZO  
C = IT  
O = MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decr. n. 86/20



## TRIBUNALE DI CASSINO

- PRESIDENZA -

**OGGETTO:** Settore Penale: Misure organizzative ex art. 83, commi 6 e 7, del D.L. n. 18/20 e priorità di trattazione dei processi dibattimentali - Integrazione e sostituzione del Decreto n. 84/20.

### IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto il proprio Decreto n.84/20 in oggetto e ritenuto di dovervi apportare integrazioni, modifiche e chiarimenti come segue;

Premesso che, pertanto, il presente Decreto integra e sostituisce quello n. 84/20;

-----  
Visto l'art 36 del D.L. n. 23/2020;

Visti i commi 6 e 7 dell'art. 83 del D.L. 18/2020;

Visto il proprio decreto n. 74/20, con il quale sono state date ulteriori disposizioni a fronte del protrarsi fino all'11 maggio 2020 della sospensione *ex lege* dell'attività giudiziaria onde scongiurare, anche nel nostro settore istituzionale di attività pubblica, i gravi rischi e gli effetti negativi della pandemia da COVID-19 in corso ormai da circa due mesi;

Richiamati anche tutti gli altri decreti, provvedimenti organizzativi, note di chiarimento e raccomandazioni, concernenti anche il personale amministrativo, emessi a far tempo dall'inizio della fase emergenziale, tuttora in corso, dovuta alla pandemia da COVID-19 in corso, nonché tutte le relative disposizioni normative e governative, ivi comprese in particolare quelle delle Autorità sanitarie, a livello nazionale e locale;

Ritenuta, la necessità di adottare sin d'ora misure organizzative per la trattazione degli affari giudiziari del settore Penale - al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie raccomandate dal Ministero della Salute e, in particolare, di evitare assembramenti all'interno degli Uffici Giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, tenendo comunque conto, innanzitutto, delle limitazioni allo spostamento delle persone sul territorio - anche per la cd. a fase, cioè per il periodo compreso, allo stato, tra l'11 maggio 2020 e il 30 giugno 2020;

**Precisato** altresì, in proposito, che dette misure - probabilmente e salvo successive modifiche che si rendano necessarie - saranno utili e valide anche per il periodo immediatamente successivo, quando comincerà la **3a fase**, che verosimilmente, però, non consentirà ancora (e per diversi mesi) un ritorno alla piena normalità, **dipendendo il tutto sempre, in primis, dalla suddetta possibilità di spostamento delle persone sul territorio;**

**Viste** le analoghe misure organizzative già approntate con il Decr. n. 76/20 del 14 aprile u.s. per il settore Civile;

**Considerato** che il criterio di fondo e la finalità da perseguire è quello di **un graduale ritorno alla "normalità"** (semmai con questo termine potrà mai effettivamente descriversi la situazione futura dopo gli sconvolgimenti di questa pandemia virale), che tenga conto, passo passo, innanzitutto dell'evolversi dell'emergenza sanitaria e attui, comunque, per un tempo allo stato indefinito, tutte quelle cautele personali che ci hanno insegnato e raccomandato in questo periodo emergenziale, in modo da salvaguardare *in primis* la salute del personale amministrativo, dei magistrati, degli avvocati, delle parti e di tutti gli altri utenti della giustizia all'interno dei palazzi nei quali la stessa si attua;

**Sentita**, appunto - come prescrive l'art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020 -, "*l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione*", ricevendone un mero rinvio alle disposizioni e raccomandazioni di carattere sanitario impartite nel presente periodo e nel prossimo futuro;

**Tenuto conto** di quanto il CSM - nelle ultime linee-guida per l'emergenza da COVID-19 di cui alla Delibera del 26 marzo 2020 e con riferimento ai provvedimenti che debbono assumere i Dirigenti degli Uffici Giudiziari per il periodo successivo alla sospensione *ex lege* dell'attività giudiziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. g), del D.L. n. 18/20 - raccomanda sul punto: e cioè di assumere detti provvedimenti "*principalmente valutando in via prioritaria il contrasto all'emergenza epidemiologica e, quindi, stante la necessità di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati delle persone, individuando tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitano di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83 cit.*";

**Sentiti** più volte - anche in apposite riunioni con collegamenti da remoto (tramite l'applicativo Teams di Microsoft) - i giudici ed i funzionari responsabili del Settore Penale, nonché il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede;

**Tenuto conto** del fatto che, allo stato il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione penale (come, del resto di quella civile), per cui può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti connessi alla celebrazione delle udienze - e **innanzitutto di quelle che, in quanto dichiarate indifferibili dalla legge, debbono comunque essere svolte** - nonché l'accettazione dei relativi provvedimenti depositati dai giudici, unitamente agli altri

comunque relativi ad affari urgenti ed indifferibili, oltre che l'accettazione degli atti aventi la stessa urgenza ed indifferibilità presentati nel periodo dalle parti;

**Preso atto**, inoltre, della nota in data 14 aprile 2020 del Procuratore della Repubblica, il quale, premesso che anche nella 2a fase sarà in pratica possibile trattare ben pochi procedimenti, propone invece la concentrazione sulla 3a fase - quella cioè successiva al 30 giugno, e ancor più alla prossima pausa estiva, visto che rimarrà pochissimo tempo prima di quest'ultima, una volta cessato il complessivo periodo di sospensione massima dell'attività giudiziaria già previsto dal legislatore da tempo, e cioè quello dal 9 marzo al 30 giugno 2020 - per potere, in sostanza, finalmente fissare un effettivo e generale criterio di priorità di trattazione dei processi monocratici che privilegi, comprensibilmente, quelli che hanno una concreta, prevedibile e fondata speranza di "sopravvivenza" alla prescrizione spesso incombente, con conseguente "abbandono" al loro inevitabile destino di quelli per i quali tale speranza non sia possibile nutrire allo stesso modo;

**Ritenuto** di dover condividere e far proprio il merito di tale proposta (trattandosi, peraltro, di materia che lo scrivente da Presidente della Sezione Penale aveva già più volte tentato di affrontare in passato), in ordine alla quale i colleghi ed il rappresentante della categoria degli avvocati hanno espresso unanime parere favorevole ad una iniziativa del genere, in modo tale:

- 1) da poter pervenire ad una **"ristrutturazione" di ampio respiro dei ruoli di udienza**, che tenga finalmente conto dei processi che si possono prevedibilmente portare effettivamente a definizione prima che sopraggiunga la inevitabile prescrizione;
- 2) da potersi, quindi, **dedicare al meglio a detti (assolutamente non pochi) processi**, da trattare in numero limitato per ciascuna udienza e per più giudici che tengono udienza contemporaneamente, anche e soprattutto, in particolare, nei primi mesi dopo la ripresa, ma forse per molto più tempo (se è vero che questo COVID-19 non ci lascerà del tutto per mesi e mesi e forse molto più tempo di quello che possiamo immaginare, avendo comunque già sicuramente cambiato alquanto lo stile di vita di tutti e con la quasi certa prospettiva di modificarlo ancora di più in futuro);
- 3) da riuscire, comunque, anche a **gestire gli inevitabili mille problemi che si presenteranno alla ripresa**, dopo una paralisi di tutte le attività giudiziarie così lunga, con i giudici e, in particolare, anche il personale amministrativo (operato sicuramente dalla relativa marea di adempimenti) occupati a reggere l'impatto dell'improvviso "risveglio" di tutte le categorie interessate al nostro lavoro, a cominciare dagli avvocati e dalle loro tante richieste ed istanze che hanno dovuto tenere da parte nel periodo di sospensione, quando, come tuttora, per ragioni sanitarie negli Uffici Giudiziari sono stati e sono presenti solo presidi composti da poche persone, sia tra i giudici che tra il personale amministrativo;

e ciò anche a prescindere, per il momento, da un eventuale e futuro protocollo sul punto con l'Avvocatura e la Procura della Repubblica;

D'intesa con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale presso la Corte di Appello;

Per tutte tali ragioni:

## **DISPONE**

**PER IL PERIODO DAL 12 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2020**

### **A) TRATTAZIONE OBBLIGATORIA EX LEGE**

a) I procedimenti indicati nel comma 3), lett. b) e lett. c), dell'art. 83 del D.L. n. 18/20, come ora parzialmente modificato (dal comma 2 dell'art. 36 del D.L. n. 23/2020, continueranno ad essere tutti trattati), alle condizioni ivi indicate (necessità di richiesta dell'interessato per quelli indicati nei nn. da 1) a 3) della seconda parte della lett. b) cit.), restando, comunque, sempre riservata al giudice la valutazione in ordine alle modalità di concreta trattazione e, in particolare, di svolgimento delle attività istruttorie, facendo ricorso, ogni volta che sia possibile, ai collegamenti da remoto, in forza del comma 12 dell'art. 83 cit. e del correlato Protocollo sottoscritto in data 9 aprile 2020, e comunque in modo tale da consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (che può fissarsi in almeno 1,5 mt.) dentro e fuori l'aula di udienza.

### **B) POSSIBILITÀ DI TRATTAZIONE ULTERIORE**

Premesso che nella scelta dei procedimenti che, come appresso sub b) e segg., possono essere trattati ulteriormente (oltre, cioè, quelli la cui trattazione è, come sopra sub a), comunque obbligatoria), il singolo giudice - ferma restando l'autonomia decisionale con riferimento agli specifici procedimenti che, di volta in volta, ritiene di trattare nell'ambito di quelli appresso indicati sub b), c) e d), anche quanto al numero degli stessi, salvi i limiti massimi indicati ai punti 2) e 3) del capo D) che segue, e alla concreta gestione delle udienze, pur nel rispetto delle disposizioni e raccomandazioni qui impartite - deve tenere altresì conto:

- 1) delle possibilità di spostamento delle persone sul territorio in ragione delle condizioni sanitarie del momento, come rese note, man mano, dalle Autorità sanitarie, nazionali e locali, evitando comunque il più possibile detti spostamenti;
- 2) dell'esigenza di evitare gli assembramenti di persone all'interno del Tribunale, e quindi la contemporanea presenza, nell'aula e fuori dall'aula, di un eccessivo numero di persone, che non consenta il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle altre cautele di carattere igienico-sanitarie raccomandate dalle disposizioni delle Autorità a ciò preposte, nazionali e locali: in ciò tenendo presente anche la contemporanea celebrazione di altre udienze all'interno del medesimo edificio, in specie se in aule collocate sullo stesso piano ed adiacenti a quella propria;

- 3) della necessità di contenere le presenze in ufficio del personale amministrativo, che - adesso obbligatoriamente organizzato in presidi composti, a rotazione, da pochissime persone, tutti gli altri dipendenti essendo autorizzati al c.d. *lavoro agile* da casa - solo gradualmente, in ragione dell'evolversi della crisi sanitaria in corso, potrà essere riammesso al lavoro in Tribunale;
- 4) infine, degli ordinari criteri di priorità nella scelta finale dei procedimenti da trattare in concreto, nell'ambito e con i limiti massimi indicati, dando precedenza, oltre a quelli indicati nella seconda parte del punto b) che segue, a quelli con le misure in scadenza o concernenti reati di maggior allarme sociale;

Ritenuto opportuno - in ragione della necessità di diversificazione dei procedimenti che potranno essere trattati nel corso del periodo in questione, complessivamente pari a 50 giorni, al fine di graduare nel tempo la ripresa delle attività - dividere detto periodo in due sottoperiodi di 25 giorni ciascuno;

Ciò premesso:

dal 12 maggio al 5 giugno 2020 potranno essere altresì trattati:

b) quando non vi sia stata la richiesta di trattazione da parte dell'interessato (che renderebbe, naturalmente, come sopra, obbligatoria la trattazione *ex lege*), i procedimenti indicati nel comma 3), lett. b), seconda parte, nn. 1) e 2), e lett. c), dell'art. 83 del D.L. n. 18/20, e in primo luogo quelli già rinviati nel periodo precedente e non trattati proprio per non esservi stata, appunto, richiesta, e cioè:

- 1) procedimenti a carico di persone detenute (in espiatione di pena), salvo che si trovino ristretti in istituto a seguito di ordine di sospensione provvisoria di una misura alternativa, ai sensi dell'art. 51 ter, comma 2, dell'Ord. Penitenziario (essenzialmente, quindi, gli incidenti di esecuzione riguardanti persone ristrette in carcere, con la salvezza indicata, ma anche persone che potrebbero esservi condotte in dipendenza della decisione sull'incidente di esecuzione (in caso di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione disposta dal P.M. ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p.), esclusi, pertanto, gli incidenti di esecuzione non urgenti ed indifferibili, che non incidono cioè sulla durata della detenzione o, comunque, sulla carcerazione (ad es. quelli in tema di esecuzione delle pene pecuniarie non più convertibili, come nel caso che siano prescritte);
- 2) procedimenti nei quali è applicata una misura cautelare personale, sia custodiale che non custodiale (interdittiva o coercitiva), ovvero una misura di sicurezza (non detentiva, naturalmente, perché in caso di misura di sicurezza detentiva la trattazione è obbligatoria per legge);

*in detti procedimenti le parti private (imputato, detenuto o meno, e parte civile) e i testimoni qualificati (ufficiali o agenti della polizia giudiziaria, periti, consulenti tecnici o interpreti), potranno essere esaminati mediante collegamento da remoto, ai sensi del comma 12 bis dell'art. 83 D.L. n. 18/20, come aggiunto nel testo della legge di conversione, già approvata dai due rami del Parlamento e di prossima pubblicazione sulla G.U., se e in quanto sarà stato possibile, per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, attrezzare adeguatamente e per tempo le aule di udienza;*

3) Incidenti probatori di cui all'art. 392 c.p.p. (anche) quando non siano stati dichiarati urgenti su richiesta di parte, ma siano ritenuti tali d'ufficio dal giudice;

c) procedimenti assegnati al GOP e fissati per la discussione o comunque per la immediata definizione (ad es., discussioni e relative repliche, giudizi abbreviati, patteggiamenti);

-----  
dal 6 giugno al 30 giugno 2020, oltre ai procedimenti di cui ai punti b) e c) che precedono, potranno essere altresì trattati:

d) procedimenti fissati per la discussione o comunque per la immediata definizione (ad es., udienze preliminari, discussioni e relative repliche, giudizi abbreviati, patteggiamenti);

-----  
**C) RINVII D'UFFICIO**

Tutti gli altri procedimenti fissati nelle udienze dal 12 maggio al 30 giugno 2020 (sia preliminari che altre camerale o riti speciali dell'Ufficio GIP/GUP e sia dibattimentali che camerale della Sezione Penale) saranno rinviati sin d'ora a dopo il 30 giugno, non prima del mese di settembre 2020.

-----  
**D) LINEE GUIDA VINCOLANTI** ai sensi del comma 7, lett. d), dell'art. 83 D.L. n. 18/20.

**PROCEDIMENTI CHE VANNO TRATTATI**

Una volta individuati – come sopra - i procedimenti da trattare, i giudici si atterrano alle seguenti disposizioni per quanto riguarda la fissazione e la trattazione delle udienze.

1) Innanzitutto, comunicheranno con congruo anticipo i rispettivi calendari delle udienze con i processi da trattare alla Cancelleria, la quale li inoltrerà immediatamente, via PEC, alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (quest'ultimo avrà cura -- come d'intesa già dall'inizio dell'emergenza -- di diffonderli in tempo utile a tutti i difensori interessati), provvedendo subito dopo anche alle singole comunicazioni, sempre via PEC ove possibile, dando priorità, in particolare, a quelle ai difensori di altri Fori, nonché agli eventuali altri adempimenti (ad es., citazione di testimoni). I calendari saranno comunicati con congruo anticipo anche ai fonici addetti alla registrazione delle udienze.

La tempestiva predisposizione dei predetti calendari sarà coordinata dalla Presidente di Sezione, una prima volta per tutte le udienze dal 12 maggio al 5 giugno 2020 e la volta successiva per tutte quelle dal 6 giugno al 30 giugno 2020. I calendari verranno trasmessi per tempo a questa Presidenza (per il primo periodo non oltre il 5 maggio 2020), al fine di consentire la verifica della compatibilità dell'attività di udienza programmata da ciascun giudice con quella complessiva del Tribunale e di monitorare l'andamento delle presenze nei locali del Palazzo di Giustizia, nonché, in ultima analisi, la validità delle presenti linee guida, per questi aspetti sicuramente "vincolanti" ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. d), del D.L. n. 18/20.

- 2) Nel primo periodo dal 12 maggio al 5 giugno 2020, non dovranno essere trattati – Indicativamente - più di 2-3 procedimenti con istruttoria orale per giudice ad udienza e con non più di 2 testimoni e/o parti private da esaminare complessivamente in ogni procedimento, da fissare a distanza di almeno 1 ora l'uno dall'altro (o più se si prevede che le deposizioni o comunque le attività di udienza del procedimento o dei procedimenti precedenti occuperanno un tempo maggiore): si ribadisce che i predetti limiti numerici sono soltanto indicativi, mandandosi al giudice - nella sua autonomia decisionale e con riferimento alla conoscenza dei suoi procedimenti che solo lui può avere - di stabilire quanti procedimenti, in definitiva, trattare e con quanti soggetti da esaminare, onde assicurare le cautele ed il rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie anticontagio da COVID-19, e si chiarisce, altresì, che quando trattasi di procedimenti nei quali non debba essere svolta istruttoria orale, o che comunque sono di agevole e spedita trattazione, a maggior ragione i limiti numerici sopra indicati possono essere sicuramente superati.
- 3) Nel secondo periodo dal 6 giugno al 30 giugno 2020, non dovranno essere trattati – Indicativamente - più di 4-5 procedimenti per giudice ad udienza e con non più di 3 testimoni e/o parti private da esaminare a procedimento, sempre da fissare a distanza di 1 ora l'uno dall'altro: con i medesimi chiarimenti di cui sopra.
- 4) Ciascun giudice, GIP o giudice del dibattimento, dovrà disporre che la rispettiva Cancelleria comunichi per tempo agli addetti alla Vigilanza, udienza per udienza ed entro le ore 9,00, l'elenco con i procedimenti da trattare, l'orario di trattazione di ciascun procedimento e i nominativi di tutte le persone, avvocati, imputati, periti, consulenti tecnici e testi ammessi a partecipare all'udienza: a tali soggetti – e soltanto agli stessi - sarà consentito l'accesso all'interno del Palazzo di Giustizia all'orario di inizio stabilito per il dato procedimento e solo se muniti di idonea mascherina, dopo i controlli visivi circa il loro apparente stato di salute, eventualmente anche tramite *termoscanner* in dotazione agli addetti alla Vigilanza, i quali – come già disposto dallo scrivente nel proprio Decr. n. 42/20 – dovranno impedire l'ingresso a chiunque presenti sintomi di malattie da

raffreddamento (raffreddore e tosse, e maggior ragione se accompagnati da febbre) e, dopo averne accertato le generalità, darne immediata comunicazione a questo Presidente o a chi in quel momento ne fa le veci, al Dirigente Amministrativo e al Giudice interessato, onde adottare le cautele e i provvedimenti del caso. Gli addetti alla Vigilanza cureranno, in ogni caso, che non si creino assembramenti durante la predetta verifica degli aventi diritto all'accesso al Tribunale. In tale frangente, onde agevolare i controlli, gli avvocati useranno la cortesia di esibire subito la copia della comunicazione di Cancelleria relativa al procedimento al quale sono interessati.

- 5) Compatibilmente con il rispetto delle esigenze igienico-sanitari i processi potranno essere trattati eventualmente a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p.. Durante le udienze deve, tuttavia, essere assicurato un costante ricambio d'aria, se possibile aprendo le finestre.
- 6) In ogni caso, all'interno di ogni singola aula di udienza il giudice deve rispettare e far rispettare la distanza minima di sicurezza tra persona e persona, che può indicarsi in almeno 1,5 mt.: pertanto, considerate le dimensioni medie alquanto contenute delle aule penali del Tribunale, eccetto quella molto grande della Corte di Assise, non potranno, comunque, essere trattati procedimenti che contemplino la contemporanea e necessaria presenza in aula di un numero di persone tale che non consenta di rispettare tale distanza minima (Indicativamente non più di 25-30 persone nell'aula grande della Corte di Assise e di 15-20 persone nell'altre aule): in detto numero ricomprendendo il singolo giudice o i giudici (i tre del Collegio oppure gli otto della Corte di Assise), il cancelliere, l'addetto alla trascrizione, il P.M., i difensori e le parti private (avvocato/i, imputato/ti, parte/i civile/i o persona/e offesa/e), nonché il testimone o il perito o il consulente tecnico che in quel momento deve essere esaminato (ovvero, in caso di confronto, due o più di tali soggetti). Ugualmente, il giudice deve adottare i provvedimenti atti a garantire il distanziamento interpersonale per quanto riguarda più testimoni che debbano attendere di essere esaminati.
- 7) terminate le attività delle udienze alle quali sono interessati, i difensori (se non hanno ulteriori adempimenti da compiere) e le parti lasceranno immediatamente il Tribunale. Così come i testimoni usciranno dal Tribunale non appena hanno reso la deposizione
- 8) Per ogni eventuale ed urgente ulteriore attività e modalità o necessità specifica qui non prevista, la Presidente della Sezione Penale, anche come attuale Presidente Vicaria, e il Coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP possono dare disposizioni immediate, nei rispettivi ambiti, possibilmente concordandole preventivamente con questo Presidente, o comunque dandone subito comunicazione alla Presidenza (il predetto Coordinatore potrà far capo anche alla Presidente Vicaria, se occorre).

## **PER I PROCEDIMENTI CHE VANNO RINVIATI**

- 1) Nell'ottica futura – che, lo si è premesso, si intende ormai avere presente, una buona volta, con maggior concretezza ed effettività - della “ristrutturazione” dei ruoli monocratici, spesso letteralmente asfissati da un numero ingestibile di processi per fatti minori o, comunque, di vecchia data e, quindi, prossimi alla prescrizione, i giudici - fermo restando il criterio di priorità generale ed assoluta indicato al 1° comma dell'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p., il quale, appunto, stabilisce altresì (2° comma) che **“i dirigenti degli uffici giudiziari adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei procedimenti per i quali è prevista la trattazione prioritaria”** - proprio per rendere effettiva quest'ultima disposizione dovranno attenersi all'ulteriore criterio di:
- a) rinviare più **a breve**, tra tali processi “prioritari *ex lege*”, quelli che vengono per primi **nell'ordine graduale** stabilito dalla norma appena citata (si tenga presente che le varie ipotesi previste dal 1° comma dell'art. 132 *bis* cit. possono anche concorrere tra loro, creando categorie di priorità ulteriori e rafforzate rispetto alle ipotesi semplici);
  - b) rinviare **a medio termine**, sempre tra i processi “prioritari *ex lege*”, quelli che vengono dopo i primi nell'anzidetto ordine graduale;
  - c) rinviare più **a lungo** i processi che non rientrano in alcuna delle categorie di priorità codificate, **anche se con parte civile**, la presenza eventuale della parte civile non essendo, invero, annoverata tra i criteri di priorità *ex lege* previsti dall'art. 132 *bis*, pur dovendosi, comunque, di fatto privilegiare la trattazione dei processi nei quali è presente la parte civile nell'ambito di quelli che non sono prioritari *ex lege*;
  - d) rinviare, infine, **molto più a lungo** i processi - al limite, pure quelli con la parte civile (ma) - che prevedibilmente non si potranno, comunque, mai definire (**anche ipotizzando una trattazione a ritmi serrati, per quanto però concretamente realizzabile**) prima dell'intervento della prescrizione e che si ritiene qui, convenzionalmente, di individuare in quelli nei quali i termini prescrizionali dei reati contestati, calcolate tutte le sospensioni di legge, vengano a scadere **entro i 12 mesi** dalla data dell'udienza in cui sono fissati.
- 2) Siffatta gestione dei ruoli monocratici va iniziata **subito**, approfittando del fatto che - adesso ancora per legge e, poi, per le udienze fino al 30 giugno 2020 in forza del presente provvedimento - la stragrande maggioranza dei processi penali dibattimentali è rinviata d'ufficio. Quindi, è questo il momento per sfozzire i ruoli futuri, in particolare quelli delle udienze postferiali fino almeno a dicembre 2020, facendo spazio ai processi che hanno più “speranza di vita”, quelli che si debbono e si possono prevedibilmente celebrare in tempi utili. Tempi utili che saranno tanto più rinvenibili quanto più si riuscirà a scremare preventivamente e da subito i ruoli dai processi datati o che, comunque, riguardano fatti destinati a prescrivarsi, magari anche subito o poco tempo dopo la

sentenza di primo grado (in tal caso quando, ovviamente, manca la parte civile). A parte qualche prima udienza e qualche discussione, non è pensabile però che si possano portare in una sola udienza altri 20 processi che, sulla carta, prevedono trattazioni varie e l'esame di decine di testi. E men che mai dopo la "scoperta" del COVID-19! Quindi, si raccomanda di formare – dal prossimo mese di settembre (a luglio potrà essere fatto, al massimo, poco più che a giugno) e almeno fino a dicembre 2020 - ruoli con un numero limitato di processi e, comunque, congruo onde evitare gli assembramenti di persone all'interno del Tribunale e, in particolare, la contemporanea presenza, nell'aula e fuori dall'aula, di un eccessivo numero di persone che non garantisca il necessario distanziamento (una decina di processi al massimo con istruttoria dibattimentale, oltre qualche prime udienza e qualche discussione). Certo occorre che quei pochi processi abbiano un'alta possibilità di reale e proficua trattazione, che i testimoni, *in primis* quelli di accusa – qui si chiede la fattiva collaborazione della Procura della Repubblica -, vengano citati tempestivamente e che, quantomeno, non venga a mancare, come invece non poche volte accade, la prova della notifica della citazione, paralizzando così anche qualsiasi possibilità di sanzionare il teste assente ingiustificato o di farlo accompagnare coattivamente alla successiva udienza.

3) Quanto alle modalità di effettuazione dei rinvii d'ufficio, sussiste, innanzitutto, l'obbligo per ciascun giudice, anche onorario, di predisporre l'elenco dei rinvii di ciascuna udienza diversi giorni prima di quest'ultima, in modo tale da:

- a) consentire alla Cancelleria di poter sempre comunicare immediatamente, via PEC, gli elenchi dei rinvii alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il quale provvederà – come d'intesa già dall'inizio dell'emergenza – a diffonderli in tempo utile a tutti i difensori interessati (contemporaneamente avendo conferma, per esclusione, dei processi che invece saranno trattati a ciascuna udienza, come tali comunicati ancor più tempestivamente alle parti interessate, secondo quanto disposto al punto 1) della lett. D) che precede);
- b) mettere detti elenchi a disposizione dei GOP che devono sostituire i giudici professionali nelle loro udienze di rinvio.

Onde non gravare più sulle Cancellerie Penali, che stanno sopportando dal 9 marzo una mole di adempimenti, che in massima parte si sono accumulati e attendono di potere esser smaltiti quanto prima, a causa dell'allontanamento forzato dall'Ufficio voluto dall'attuale legislazione emergenziale, ben poco essendosi potuto fare con il ricorso allo *smart working*, non esistendo il processo penale telematico né, tantomeno, una "console" del cancelliere (né penale né civile); dal 12 maggio i rinvii d'ufficio di tutti i procedimenti monocratici, nonché di quelli collegiali quando il Collegio tiene, comunque, udienza per trattare processi esclusi dal rinvio d'ufficio, non saranno

**più comunicati fuori udienza** (salvo per quanto si dirà appresso), **bensi in udienza**. D'intesa con il Presidente del Consiglio dell'Ordine, Invero, per ciascun giudice monocratico, professionale o onorario, ovvero Collegio che tiene effettivamente udienza (anche solo per comunicare i rinvii, come accadrà, peraltro, ma solo per i giudici onorari) sarà presente in aula un difensore iscritto nell'elenco dei difensori di ufficio, al quale saranno comunicati formalmente i rinvii, peraltro - si ripete - **già tempestivamente anticipati alle parti prima dell'udienza**. Ciò avverrà da parte del giudice, professionale o onorario, che sia presente ovvero del Collegio che sia riunito per la trattazione di processi esclusi - come sopra - dal rinvio d'ufficio: in difetto, da parte di **almeno uno dei GOP** che sarà verosimilmente presente ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per trattare processi del proprio ruolo (e questo sin dal 12 maggio, in forza di quanto previsto al punto c) del capo B) che precede), ovvero, comunque, anche solo per i rinvii d'ufficio, suoi ed eventualmente di uno o più altri giudici, professionali o onorari, che non siano presenti per trattare processi del loro ruolo.

Si ribadiscono qui, ad ogni buon conto, le seguenti regole da osservare quanto alle modalità, ai luoghi ed ai soggetti deputati a ricevere le **comunicazioni dei rinvii**:

- a) esse vanno effettuate, per e presso i difensori, sempre e soltanto **ai loro indirizzi di posta elettronica certificata**;
- b) in caso di **prima udienza**, ovvero quando, comunque, l'imputato non è stato mai presente in udienza né è stato ancora dichiarato assente, saranno eseguite al domicilio eletto dall'imputato, personalmente o presso il difensore, di fiducia o di ufficio, ovvero, in mancanza dell'elezione di domicilio, comunque al difensore di fiducia, e, solo mancando sia l'elezione di domicilio che un difensore di fiducia, direttamente nel luogo di residenza dell'imputato;
- c) nel caso, invece, di **imputato già presente ovvero dichiarato assente**, in base alla pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr.: *Cass. n. 8729/2020; Cass. n. 52507/2014*) dovranno essere eseguite presso il difensore, di fiducia o d'ufficio.

**Si comunichi** a tutti i Giudici, professionali ed onorari, del Tribunale, al Dirigente Amministrativo, ai Funzionari responsabili del settore Penale, GIP e Dibattimento, al Procuratore della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, agli addetti alla Vigilanza dei tre edifici del Tribunale, nonché al Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale preso la Corte di Appello, oltre che alla 7a Commissione del C.S.M. all'indirizzo di posta elettronica **seffima-emergenzacovid@cosmag.it**.

Cassino, 27 aprile 2020.

Il Presidente del Tribunale  
dott. Massimo Capurso

Decr. n. 88/20



## TRIBUNALE DI CASSINO

- PRESIDENZA -

**OGGETTO: Uffici del Giudice di Pace - Misure organizzative** ex art. 86, commi 6 e 7,  
del D.L. n. 18/2020 - **Modifica del Decreto n. 75/20.**

### IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

**in qualità di Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace di Cassino, Gaeta e Sora**

**Visto** l'art 36 del D.L. n. 23/2020;

**Visti** i commi 6 e 7 dell'art. 83 del D.L. 18/2020;

**Visto** il proprio Decr. n. 75/20, con il quale – nell'ottica generale dell'adozione di **misure organizzative** per la trattazione degli affari giudiziari dei tre Uffici Giudiziari del Giudice di Pace del Circondario, necessarie al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie raccomandate dal Ministero della Salute e, in particolare, di evitare assembramenti all'interno degli Uffici Giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, anche per la cd. **2a fase**, vale a dire il periodo compreso, allo stato, tra l'11 maggio 2020 e il 30 giugno 2020 – si era ritenuto, al momento, di rinviare direttamente ad udienze successive al 30 giugno 2020 tutti i procedimenti, civili e penali diversi da quelli di cui all'art. 83, co. 3, del D.L. n. 18/2020, con salvezza, tuttavia di **"diverse disposizioni future in ragione dell'andamento dell'emergenza sanitaria"**;

**Sentita** a suo tempo – come prescrive l'art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020 - **"l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione"**,

ricevendone un mero rinvio alle disposizioni e raccomandazioni di carattere sanitario di volta in volta impartite nel presente periodo;

**Sentiti** ora nuovamente - anche in apposite riunioni con collegamenti da remoto (tramite l'applicativo *Teams* di Microsoft e altri sistemi di videochiamate di gruppo) - i tre magistrati del Tribunale che coadiuvano questo Presidente nel coordinamento dei tre Uffici del Giudice di Pace del Circondario di Cassino, Gaeta e Sora, dott.ssa Perna, dott.ssa Manuel e dott. Eramo, i giudici e i funzionari responsabili di ciascun Ufficio nonché il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino;

**Ribadita** la impraticabilità presso gli Uffici del G.d.P. della soluzione di ricorrere alla trattazione scritta in luogo dell'udienza e, allo stato, anche alle udienze tramite collegamenti da remoto, ai sensi, rispettivamente, delle lettere h) e f) del comma 7 dell'art. 83 cit., trattandosi di Uffici Giudiziari che non utilizzano (ancora) il PCT e che, peraltro, difficilmente possono attrezzarsi in tempo utile per i più complessi e complicati collegamenti da remoto, posto altresì che quest'ultima modalità di trattazione dei procedimenti è consentita solo per la presente fase emergenziale, allo stato, quindi, al massimo fino al 30 giugno;

**Ritenuto**, tuttavia, che una graduale ripresa delle attività giudiziarie - auspicata e sollecitata ormai anche dall'avvocatura locale - sia possibile anche presso gli Uffici del GdP celebrando udienze in presenza quando non sia prevista istruttoria orale e, comunque, limitando il numero dei procedimenti per giudice e per ciascuna udienza (in particolare se tenute contemporaneamente da più giudici), anche in considerazione che le attività giudiziarie presso detti Uffici Giudiziari sono state totalmente sospese a partire dal 9 marzo e lo saranno per legge fino al prossimo 11 maggio 2020, dal momento che le materie trattate dai G.d.P., sia civili che penali, non rientrano nelle eccezioni di cui all'art. 83, comma 3, D.L. n. 18/20;

**Ciò premesso** e ferma restando l'autonomia decisionale del singolo giudice con riferimento alla concreta gestione dell'udienza - pur nel rispetto delle disposizioni e raccomandazioni di seguito impartite - ed alla individuazione specifica dei procedimenti da trattare, comunque negli ambiti, nonché con i limiti e le modalità appresso indicati;

**D'intesa** con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale presso la Corte di Appello;

**DISPONE**

quanto segue.

## **A) ATTIVITA GIUDIZIARIE**

**PERIODO DAL 12.05.2020 AL 30.06.2020**

### **Trattazione "da remoto" (art. 83, comma 7, lett. f, d.l. n. 18/2020)**

Esclusa la possibilità della trattazione con il deposito telematico di note ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, d.l. n. 18/20 (essendo i procedimenti soltanto cartacei e non essendo telematico il processo civile trattato dai giudici di pace), se ricorreranno le condizioni di cui si dirà al capoverso successivo, può essere trattato "da remoto" ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), d.l. n. 18/20 qualunque tipo di procedimento fissato, ma nel numero massimo di 10 procedimenti ad intervalli di mezz'ora l'uno dall'altro.

A tal fine, però, è necessario che i giudici siano in possesso di *computer* portatili (anche personali) dotati di microfono e telecamera, nonché abbiano attivi gli *account* giustizia messi a loro disposizione dal Ministero per ottenere le licenze temporanee di *Office*. Inoltre, per tale modalità devono essere necessariamente utilizzati collegamenti individuati e regolati con provvedimento del direttore DGSIA, cioè "*Skype for Business*" o "*Teams*". Considerato, però, che allo stato – con riserva di verifica continua di eventuali cambiamenti che dovessero avvenire – gli uffici non sono in possesso di tutti i requisiti richiesti e sopra elencati, nonché considerato che l'udienza da remoto comunque non escluderebbe del tutto la necessità per le parti e i loro difensori di accedere alle cancellerie (così vanificando in parte la tutela della salute perseguita con le udienze a distanza), ad esempio per la costituzione, per il ritiro e il deposito delle produzioni di parte e di eventuali documenti esibiti in udienza, per il ritiro di copie del verbale che resta comunque cartaceo, ecc., si ritiene ragionevole rimandare ad una fase successiva l'eventuale regolamentazione specifica delle modalità di celebrazione delle udienze da remoto.

-----

### **TRATTAZIONE IN PRESENZA**

Nonostante la normativa di urgenza preveda la trattazione c.d. tradizionale delle udienze come ipotesi residuale, si ritiene che la stessa sia l'unica allo stato possibile presso gli uffici del G.d.P. del Circondario, con l'adozione però di tutte le misure necessarie per la tutela della salute e finalizzate a scongiurare il pericolo di contagio - a cominciare dall'uso obbligatorio della mascherina e dal rispetto della regola del distanziamento sociale (almeno 1,5 mt. tra persona e persona) all'interno degli edifici giudiziari - , che vadano anche oltre il termine fissato al 30.06.2020, nell'ottica di evitare in

futuro assembramenti e nel rispetto dei decreti presidenziali che, anche in passato, hanno fissato un tetto massimo di procedimenti da trattarsi ad ogni udienza (in genere, non più di 50).

Pertanto, con riferimento al **SETTORE CIVILE:**

- 1) Dal **12.05.2020** al **30.06.2020** non deve mai superarsi il **massimo di 15 procedimenti** ad udienza, da esaminarsi nell'ambito di tre fasce orarie (9:30-10:30; 10:45-11:45; 12:00-13:00), 5 per ogni fascia.

All'interno di ogni fascia oraria la trattazione di ogni singolo processo sarà cadenzata, secondo le indicazioni dei g.d.p. competenti, e la disamina di ogni procedura non dovrà durare oltre i 10 minuti. Qualora detta trattazione richieda un tempo sensibilmente superiore, il giudice rinvierà la causa a data successiva al 30.06.2020, sempre tenendo conto dei limiti numerici previsti dai decreti presidenziali in vigore e dal successivo punto 3).

Al fine di agevolare la speditezza dell'udienza, con il conseguente rispetto dei tempi previsti, le parti sono autorizzate sin d'ora a depositare in udienza (e non prima) **verbale dattiloscritto contenente conclusioni e difese.**

Le parti si presenteranno davanti all'aula di udienza non prima di 10 minuti dall'inizio della stessa, con riferimento ad ognuna delle tre anzidette fasce orarie, e **prima di detto tempo non sono autorizzate ad accedere all'edificio;** ovviamente sarà possibile entrare in aula solo al termine della causa precedente.

- 2) I procedimenti da trattare saranno individuati partendo da quelli di più antica iscrizione a ruolo, **ma escludendo i casi di prova orale o di conferimento di incarico al perito,** e dunque scegliendoli essenzialmente tra quelli fissati per la discussione o, comunque, di pronta definizione, quando non sia prevista la presenza di soggetti diversi dalle parti private e dai loro difensori (ad es. remissione di querela);
- 3) **A partire dal 1.07.2020** (e con riserva di modificare le presenti indicazioni in base alla eventuale normativa *de iure condendo* e alla situazione relativa alla diffusione dei contagi), ad ogni udienza di rinvio non deve mai superarsi il **massimo di 30 procedimenti,** da trattarsi in due fasce orarie (9:30-11:00 e 11:00-12:30) di 15 procedimenti l'una;
- 4) **I g.d.p. individueranno celermente e tempestivamente i procedimenti che intendono trattare, udienza per udienza, nonché le date di rinvio di quelli che, invece, risultano in eccedenza,** secondo i criteri sopra individuati, e disporranno

la tempestiva comunicazione alle parti da parte della Cancelleria dei relativi elenchi separati (cause che si tratteranno e cause che vengono rinviate d'ufficio), udienza per udienza, previa indicazione anche della fascia oraria nella quale è inserito il singolo procedimento da trattare e quello, invece, rinviato;

- 5) **le parti che fino a tre giorni prima dalla data prevista per l'udienza non abbiano ricevuto comunicazione dell'eventuale rinvio del proprio procedimento** sono invitate ad informarsi telefonicamente o telematicamente presso la cancelleria per avere conferma della celebrazione dell'udienza, così da poter essere tempestivamente ed agevolmente informati in ordine all'orario in cui il processo che li riguarda verrà trattato;
- 6) **il ruolo di udienza**, contenente i calendari sia dei rinvii che delle cause che, invece, si tratteranno, con i relativi orari, **verrà comunicato dalla cancelleria al C.O.A. e affisso all'ingresso dell'edificio almeno 5 giorni prima dell'udienza.**

-----

Con riferimento al **SETTORE PENALE** va, innanzitutto, evidenziato che la celebrazione dei processi penali appare, in linea di massima, obiettivamente incompatibile con le tutele necessarie in ragione della situazione sanitaria esistente; questo perché abitualmente ogni processo prevede la presenza di soggetti ulteriori rispetto alle parti (come testimoni, consulenti, ecc.) con un quantitativo di presenze in ambienti chiusi che, rapportate alla situazione logistica delle strutture, non appare gestibile in sicurezza.

**Ciò premesso**, si ritiene tuttavia che potranno essere trattati senza particolari rischi dal punto di vista della tutela della salute e del rispetto delle cautele di carattere igienico-sanitarie raccomandate nel presente periodo - anche in ragione delle notizie che pervengono quotidianamente circa un continuo rallentamento dei contagi a livello nazionale, pur non essendo ancora il caso di parlare di uscita dalla emergenza epidemiologica ancora in corso - i seguenti procedimenti:

- 1) **procedimenti fissati per la discussione o che, comunque, possono definirsi senza istruttoria dibattimentale o presenza di persone diverse dalle parti** (ad es., remissioni di querela), in numero, comunque, **non superiore a 5 per udienza** e da fissarsi ad orari opportunamente intervallati: va favorito e sollecitato il più possibile il **deposito di conclusioni scritte** con le illustrazioni delle rispettive posizioni, accusatorie e difensive;
- 2) **tutti gli altri procedimenti** fissati dal 12.05.2020 fino al 30.06.2020, come già stabilito con il Decr. 75/20, saranno rinviati, a cura dei g.d.p. assegnatari, in blocco

a data successiva al 30.06.2020, osservando le seguenti regole quanto alle modalità, ai luoghi ed ai soggetti deputati a ricevere le comunicazioni dei rinvii:

a) esse vanno effettuate, per e presso i difensori, sempre e soltanto ai loro indirizzi di posta elettronica certificata:

b) in caso di prima udienza, ovvero quando, comunque, l'imputato non è stato mai presente in udienza né è stato ancora dichiarato assente, saranno eseguite al domicilio eletto dall'imputato, personalmente o presso il difensore, di fiducia o di ufficio, ovvero, in mancanza dell'elezione di domicilio, comunque al difensore di fiducia, e, solo mancando sia l'elezione di domicilio che un difensore di fiducia, direttamente nel luogo di residenza dell'imputato;

c) nel caso, invece, di imputato già presente ovvero dichiarato assente, in base alla pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr.: *Cass. n. 8729/2020*; *Cass. n. 52507/2014*), dovranno essere eseguite presso il difensore, di fiducia o d'ufficio;

3) per l'individuazione delle udienze di rinvio, ciascun g.d.p. deve avere cura di rinviare alle date più prossime i processi ultratriennali e poi via via quelli più recenti;

4) i responsabili della cancelleria, individuate tempestivamente e celermente dai G.d.P. le date di rinvio secondo i criteri sopra individuati, ne cureranno, come sopra, la tempestiva comunicazione al P.M., alle parti private ed ai difensori, facendo sempre precedere, in via immediata, l'inoltro anticipato via PEC dell'elenco dei rinvii al P.M. ed al C.O.A.

## **B) SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Considerato che dal 12.05.2020 si prevede la ripresa graduale delle attività giudiziarie, come sopra, e quindi il rientro al lavoro in Ufficio di tutte le (poche) unità del personale dei G.d.P., si ritiene tuttavia di disporre ancora limitazioni specifiche di ingresso degli utenti, al di là delle disposizioni di carattere generale già impartite ed eventualmente a venire per tutti gli Uffici Giudiziari del Circondario.

Pertanto, previo appuntamento telefonico o in via telematica a mezzo e.mail, da poter fissare anche in orario pomeridiano compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio, si consente l'accesso a non più di 2 persone alla volta.

Per quanto riguarda, in particolare, le modalità di iscrizione a ruolo, si rimanda a quanto già stabilito con Decr. n. 82/20 del 21 aprile 2020, con la possibilità (allo stato non

prevista) dal 12 maggio di accedere direttamente all'Ufficio anche per l'iscrizione a ruolo, previo appuntamento come sopra.

In ogni caso gli avvocati che debbono iscriverne a ruolo le cause avranno cura di:

- a) procedere con le **comparse in riassunzione** per l'iscrizione a ruolo delle cause le cui prime udienze, indicate in citazione, ricadono nel periodo di sospensione disposto dalla legge dal 9.03.2020 all'11.05.2020;
- b) tener conto, al momento della notifica degli atti di citazione o della scelta della nuova data per la riassunzione, che - dato il numero esiguo dei procedimenti trattati ad udienza a causa dell'emergenza sanitaria e il conseguente rinvio delle cause già fissate - le prime udienze di nuova iscrizione spesso saranno verosimilmente fissate d'ufficio a lungo;
- c) provvedere alla iscrizione a ruolo delle cause a ridosso della data prevista per la prima udienza in citazione e non prima.

-----

### **C) NECESSITÀ DI VIGILANZA DEGLI INGRESSI DEGLI EDIFICI GIUDIZIARI**

Ai **Sindaci dei Comuni di Gaeta e di Sora**, per gli Uffici locali mantenuti del G.d.P. - sprovvisti del servizio di vigilanza, a differenza di quello ministeriale di Cassino - si chiede cortesemente di approntare tale servizio con un agente della Polizia Locale, **da subito** e quantomeno per tutto il periodo fino al 30 giugno 2020, salvo necessità ulteriori anche successivamente, al fine di controllare gli ingressi degli edifici giudiziari e di assicurare il rispetto di quanto sopra stabilito in ordine alla trattazione delle cause per fasce orarie e, in generale, alle limitazioni di afflusso del pubblico: il tutto, al fine di collaborare al rispetto delle cautele igienico-sanitarie in vigore e di quelle che dovessero essere ulteriormente impartite in futuro nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso.


Agli stessi Sindaci – come da nota prot. n. 1263 del 17.04.2020 di questa Presidenza - si rammenta la necessità di assicurare ai dipendenti ed ai giudici la fornitura di **adeguati dispositivi di protezione individuale** (mascherine, ormai obbligatorie per legge in tutti gli uffici pubblici, guanti, prodotti per la disinfezione personale e delle postazioni di lavoro, distributori di gel alcolici in spazi idonei e facilmente accessibili anche agli utenti).

**Si comunichi** a tutti i Giudici e funzionari responsabili degli Uffici del Giudice di Pace di Cassino, Gaeta e Sora, ai Sindaci dei Comuni di Gaeta e di Sora, ai tre magistrati del Tribunale che coadiuvano questo Coordinatore, al Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, oltre che alla 7a Commissione del C.S.M. all'indirizzo di posta elettronica [settima-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settima-emergenzacovid@cosmag.it).

Cassino, 28 aprile 2020.

**Il Presidente del Tribunale**

dott. Massimo Caputo





# TRIBUNALE DI CASSINO

Decreto n. 89/2020

Prot. 1316/2020

Cassino, 28/04/2020

**OGGETTO: misure organizzative per il funzionamento dei servizi giudiziari ed amministrativi in vista della cosiddetta “fase due” del contenimento dell'emergenza sanitaria COVID-19 negli uffici giudicanti di Cassino - periodo 12 maggio/30 giugno 2020.**

**Il Presidente del Tribunale**

**Il Dirigente Amministrativo**

**Tenuto conto** delle indicazioni fornite dalle competenti Autorità in relazione all'emergenza sanitaria da COVID 19;

**Visti** gli artt. 83 e 87 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, nonché l'art. 36 del D.L. n. 23/2020;

**Considerato** che con la suddetta disposizione di cui all'art. 36 del D.L. n. 23/2020 è stato prorogato *ex lege* sino all'11 maggio il periodo di sospensione delle udienze civili e penali (fatte salve alcune eccezioni di cui all'art. 83 co. 3 DL 18/2020), nonché la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e che pertanto, a partire dal 12 maggio p.v., è prevista una graduale ripresa dell'attività giudiziaria seppure con le limitazioni delineate dalla suddetta disposizione di cui all'art. 83 d.l.18/20120;

**Ritenuto** di dover assumere efficaci misure organizzative in funzione del prossimo passaggio dalla cosiddetta “fase uno”, connotata dal massimo sforzo di contenimento dell'emergenza epidemiologica, alla “fase due”, diretta ad attuare una graduale ripresa dell'attività giudiziaria;

**Considerato** che il medesimo art. 83 del DL n. 18/2020 prevede che gli uffici giudiziari adottino, sino al 30 giugno 2020, le misure organizzative necessarie per il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie e che per dette finalità è prevista la possibilità di:

- a) limitare l'accesso al pubblico garantendo comunque l'accesso per lo svolgimento delle attività urgenti;
- b) limitare l'orario di apertura al pubblico;
- c) regolamentare l'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento.

**Ritenuto** di dover favorire a tale scopo l'utilizzo di ogni strumento idoneo a contemperare le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione con la massima tutela della salute dei lavoratori e dell'utenza;

**Considerato** che in vista della progressiva e graduale ripresa delle attività giudiziarie prevista dal 12 maggio conseguirà un aumento delle presenze negli uffici e che detta circostanza va gestita evitando assembramenti sia per il personale che per gli utenti.

**Ritenuta** la superiore esigenza di disciplinare l'accesso presso gli uffici giudiziari e di dover assumere urgenti disposizioni organizzative e di servizio per la prevenzione della diffusione del COVID 2019 contemperando l'esercizio dei diritti con la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica in corso;

**Ritenuto** al fine del contenimento dell'emergenza sanitaria in corso e sino al 30 giugno di dover regolamentare l'accesso al pubblico presso gli edifici giudiziari per lo svolgimento delle sole attività urgenti, previa prenotazione, tramite mezzi di comunicazione telematica o telefonica, avendo cura che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi così da evitare forme di assembramento;

**Sentito** il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché acquisito il parere dell'Autorità sanitaria competente.

**Adottano per il periodo 12 maggio-30 giugno 2020  
le seguenti misure organizzative e di servizio  
per tutti gli uffici giudiziari del Circondario di Cassino**

### **Ingresso presso gli edifici giudiziari**

Nei locali giudiziari è fatto obbligo di indossare le mascherine sino alla cessazione dello stato di emergenza per ora dichiarato sino al 31 luglio.

L'ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari è consentito per lo svolgimento delle attività di udienza che non possono essere trattate da remoto, nonché per lo svolgimento di attività urgenti previa prenotazione dei servizi.

L'ingresso è consentito alle sole persone munite di dispositivi di protezione individuali **quali le mascherine** e previa misurazione della temperatura corporea da parte degli addetti al servizio di vigilanza. Il corpo di guardia non ammetterà ingressi di persone che non siano dotate di mascherine, come non ammetterà ingressi a persone che presentano sintomi influenzali da infezione respiratoria o da raffreddamento (tosse e/o raffreddore), anche senza rialzo febbrile, ovvero comunque in presenza di stati febbrili con temperatura superiore a 37,5°.

All'interno degli edifici giudiziari potranno essere individuati percorsi obbligati ove funzionali alla riduzione di assembramenti. In ogni edificio, nelle immediate vicinanze dei varchi di ingresso, verranno istituiti punti di *front-office* per il disbrigo di attività che non possono essere svolte in maniera telematica (es. ritiro di atti prenotati che non possono essere spediti in via telematica)

Presso gli ingressi ed in vari punti degli edifici giudiziari, nonché negli spazi adiacenti le aule di udienze, sono installati distributori automatici di materiali igienizzanti ad uso dei dipendenti e utenti.

## **Trattazione delle udienze**

Sino al 30 giugno l'ingresso negli uffici giudiziari è consentito per la sola trattazione di udienze che non possono essere tenute da remoto.

L'ingresso è consentito in corrispondenza dell'orario fissato per la trattazione (5 minuti prima). Al fine di evitare assembramenti il corpo di guardia consentirà l'accesso ai difensori e alle parti in causa previa verifica che gli utenti siano in possesso dell'avviso di udienza ovvero indichino il numero di RG qualora non siano in possesso dell'avviso o lo stesso non rechi gli estremi delle parti o del difensore. Al Corpo di guardia le cancellerie penali e civili trasmetteranno la mattina stessa l'elenco dei processi che verranno trattati nel giorno.

I sig.ri giudici avranno cura di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1,5 mt e si assicureranno che le parti indossino le mascherine. Nella aule dovranno essere ammesse le sole persone indispensabili al fine di evitare assembramenti.

Nelle aule giudiziarie verranno messi a disposizione prodotti utili per la disinfezione (gel disinfettante già installati nei pressi degli ingressi delle aule e soluzioni alcoliche all'interno delle stesse).

I locali giudiziari dovranno essere lasciati subito dopo il termine dell'udienza senza possibilità di sostare negli edifici.

Per la celebrazione delle udienze civili e penali si rinvia alle specifiche disposizioni impartite con decreti Presidenziali (udienze fissate per fasce orarie, a porte chiuse, ecc.) allo scopo di ridurre gli assembramenti.

Le udienze civili per i fascicoli trattati presso la sede di Piazza Labriola potranno essere tenute anche nelle aule penali del piano terra nei giorni in cui non dovessero essere impegnate per la trattazione dei processi penali.

## **Accesso alle cancellerie giudiziarie e servizi amministrativi**

Al fine del contenimento dell'emergenza sanitaria in corso e sino al 30 giugno l'accesso al pubblico presso gli edifici giudiziari sarà consentito per il solo svolgimento delle attività urgenti e, comunque, previa prenotazione dei servizi tramite mezzi di comunicazione telematica o telefonica. La cancelleria avrà cura che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi così da evitare forme di assembramento. A tal fine presso ogni cancelleria verrà istituita la rubrica delle prenotazioni ove ogni addetto annoterà il giorno e l'ora degli accessi fissati avendo cura, in relazione ai servizi richiesti, di programmare non più di 5 visite per ora (dando priorità agli avvocati).

### **Per atti e/o attività urgenti si qualificano quelli scadenti nella settimana.**

Sino al 30 giugno, l'accesso al pubblico nelle cancellerie civili e penali, è consentito, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per il compimento di soli atti o attività urgenti che non possono essere trattati con strumenti telematici.

Per la necessità di ridurre l'affollamento nei locali giudiziari ed evitare ogni forma di assembramento la cancelleria potrà fissare, compatibilmente con le esigenze di servizio, appuntamenti allargati alle ore pomeridiane (nella fascia oraria 14,30 - 15,30) nelle giornate del martedì e giovedì o altra eventuale giornata compatibile con gli orari di servizio. Per le cancellerie penali gli appuntamenti potranno essere eventualmente fissati anche nella giornata del sabato mattina (nella fascia oraria 10-12) ove dovesse essere prevista una rimodulazione dell'orario di lavoro dei dipendenti per la necessità di ridurre le presenze negli altri giorni della settimana.

**Per gli accessi presso le cancellerie degli uffici giudicanti** (nel rispetto delle modalità sopra indicate) il corpo di guardia consentirà gli ingressi **nel limite massimo di 5 utenti per volta** ai quali dovrà essere consegnato un *pass* di accesso che verrà poi ritirato all'uscita. L'ingresso verrà consentito in presenza di una mail dell'ufficio dalla quale risulti l'appuntamento fissato oppure (in mancanza della mail) previa conferma del personale di cancelleria ove l'utente è atteso.

La cancelleria provvederà comunque a comunicare al corpo di guardia **l'elenco quotidiano degli utenti per i quali è stata riservata una prenotazione.**

Per gli accessi richiesti per lo svolgimento di attività di udienza non si terrà conto del limite sopra indicato che deve intendersi riferito per il solo svolgimento di attività/servizio presso le cancellerie.

L'ingresso al pubblico, presso ciascuna cancelleria, sarà consentito **previa prenotazione telefonica o per mezzo mail e nei limiti di una sola persona per volta**, tenendo conto delle urgenze e delle scadenze degli adempimenti, così da scaglionare ordinatamente le presenze ed evitare assembramenti. Gli utenti saranno ricevuti nei punti di *front-office* istituiti presso ciascuna cancelleria senza possibilità di accesso negli spazi di lavoro. I punti di *front-office* verranno costituiti posizionando nei pressi degli ingressi postazioni di sbarramento dotate di pannelli di protezione in plexiglass sui quali dovranno essere appoggiati eventuali documenti.

## PROCESSO CIVILE

**Per il processo civile**, sfruttando le potenzialità del PCT, tutti gli atti dovranno essere depositati per via telematica con **pagamento telematico** del contributo unificato e dei diritti.

Le richieste di informazioni, di visione dei fascicoli, di copie, di formule esecutive, nonché di altri eventuali atti, dovranno pervenire esclusivamente per via telematica utilizzando le PEC o le PEO istituzionali delle rispettive cancellerie reperibili sul sito internet del tribunale, ovvero per via telefonica ove la richiesta lo consenta.

Il giorno di ritiro delle copie o di altro atto richiesto verrà comunicata all'utente per posta elettronica o telefonica. Con detta modalità verrà comunicato anche il giorno e l'ora in cui è possibile procedere al ritiro presso i punti di *front-office* di eventuali atti che non possono essere rilasciati e spediti con modalità telematica.

La consultazione del fascicolo, previa prenotazione, è ammessa solo per eventuali atti che non dovessero essere presenti nel sistema telematico e potrà avvenire negli spazi che verranno indicati dal personale di cancelleria opportunamente concordati e individuati con i Responsabili delle cancellerie.

## PROCESSO PENALE

**Per il processo penale** il deposito delle istanze, le richieste di informazioni fissazioni udienza, le richieste di visione dei fascicoli, le richieste di copie, nonché di altri eventuali atti, dovranno pervenire esclusivamente per via telematica utilizzando le PEC o le PEO istituzionali delle rispettive cancellerie reperibili sul sito internet del tribunale, ovvero per via telefonica ove la richiesta lo consenta.

Il giorno di ritiro delle copie o di altri atti e la consultazione del fascicolo verrà comunicata all'avvocato come al punto precedente.

La consultazione del fascicolo, ove necessaria per il compimento di atti urgenti, potrà avvenire negli spazi opportunamente concordati e individuati con i Responsabili delle cancellerie.

#### **RILASCIO DI COPIE**

Il rilascio di copie di atti giudiziari civili e penali potrà avvenire con sistemi telematici e previo pagamento dei diritti previsti con le modalità stabilite con il decreto n. 83 del 21/04/2020 che ad ogni buon conto si allega in copia.

Il ritiro in sede di atti che non è possibile spedire per via telematica (anche per la necessità di corrispondere i relativi diritti) potrà avvenire, a partire dal giorno comunicato dalla cancelleria, nella fascia oraria 10,00-12,00 (dal lunedì al venerdì), tramite un servizio di presidio di *front-office* posto nelle immediate vicinanze dei varchi di ingresso di ciascun edificio giudiziario **senza possibilità per gli utenti di accedere alle cancellerie e/o uffici giudiziari.**

Il servizio di *front-office* verrà presidiato a rotazione dal personale preposto ai servizi ausiliari che verrà individuato dai Responsabili delle diverse cancellerie.

#### **SPESE DI GIUSTIZIA**

Per la liquidazione delle spese di giustizia lo stato della procedura potrà essere verificato consultando il sistema SIAMM e ove non possibile solo mediante richiesta di informazioni telefoniche o a mezzo mail.

#### **NOTIFICAZIONE ED ESECUZIONE DI ATTI GIUDIZIARI**

L'Ufficio NEP, sino al 30 giugno, accetterà solo atti di notifica ed esecuzione scadenti nel mese.

L'orario di apertura al pubblico per il ricevimento degli atti è quello ordinario previsto per l'anno 2020.

Per la necessità di ridurre l'affollamento ed evitare ogni forma di assembramento gli accessi all'ufficio NEP verranno consentiti dalle guardie **per tre utenti per volta** mediante la consegna di un pass di accesso che verrà poi ritirato all'uscita.

Sempre allo scopo di evitare affollamenti gli accessi verranno consentiti per lettere alfabetica iniziale del cognome dell'Avvocato o altro utente che richiede la notifica secondo il seguente calendario:

- lunedì: A-D
- martedì: E-H
- mercoledì: I-O
- giovedì: P-S
- venerdì: T-Z

E' ammesso in ogni giorno della settimana l'ingresso per la presentazione di atti urgenti scadenti in giornata.

Le notificazioni, avvalendosi della facoltà prevista in materia, potranno essere effettuate a mezzo del servizio postale anche nel Comune di Cassino. In ogni caso si procederà ad acquisire, nel rispetto della tutela della privacy, presso i competenti uffici gli elenchi delle persone positive da covid 19 quale misura preventiva per la diffusione del contagio come indicato con nota ministeriale del 22/04/2020 (prot. n. 66251).

L'esecuzione di provvedimenti di rilascio immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa ex legge (art. 103, comma 6, DL n. 18/2020) sino al 1° settembre 2020.


Le presenti disposizioni avranno effetto per il periodo 12 maggio-30 giugno 2020.

**Si comunicati** a tutti i Giudici, professionali ed onorari, degli Uffici Giudiziari del Circondario, ai responsabili delle cancellerie e personale amministrativo degli uffici del Circondario, al Procuratore della Repubblica in sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, alla Ditta sel servizio di vigilanza Urban Security, nonché, per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Roma. 28.04.2020

**Il Dirigente Amministrativo**  
Nicola Valentino



**Il Presidente del Tribunale**  
Massimo Capurso





**TRIBUNALE DI CASSINO**  
**UFFICIO di PRESIDENZA**

CASSINO, 21.04.2020

Decreto n. 83 /2020

**OGGETTO: Emergenza nazionale epidemologica da COVID-19. Disposizioni organizzative sul rilascio dei diritti di copia.**

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

Visti gli artt. 83 e 87 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, nonché l'art. 36 del D.L. n. 23/2020;

Considerato che con la suddetta disposizione di cui all'art. 36 del D.L. n. 23/2020 è stato prorogato *ex lege* sino all'11 maggio il periodo di sospensione delle udienze civili e penali (fatte salve alcune eccezioni di cui all'art. 83 co. 3 DL 18/2020), nonché la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;

Considerato che il medesimo art. 83 del DL n. 18/2020 prevede che gli uffici giudiziari adottino, sino al 30 giugno 2020, le misure organizzative necessarie per il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie e che per dette finalità è prevista la possibilità di:

- a) limitare l'accesso al pubblico garantendo comunque l'accesso per lo svolgimento delle attività urgenti;
- b) limitare l'orario di apertura al pubblico;
- c) regolamentare l'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento.

Ritenuto opportuno di dover regolamentare il servizio di rilascio copie mediante prenotazione del servizio, assolvimento dei diritti previsti, e consegna degli atti in modo da contemperare l'esercizio del diritto con la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica in corso;

Vista la circolare del Ministero della Giustizia del 20 aprile ad oggetto il "*pagamento dei diritti di copia nel settore penale attraverso la piattaforma pagoPA – modalità di accettazione e registrazione delle ricevute di pagamento*".

**ADOTTANO**

**le seguenti misure organizzative in materia di rilascio di copia  
nei procedimenti penali e civili**



## RILASCIO DI COPIA CON PAGAMENTO DEI DIRITTI CON MODALITÀ TELEMATICA

- **L'utente trasmette la richiesta di copia per via telematica alla cancelleria di riferimento. Alla cancelleria civile la richiesta va inviata con i sistemi telematici in uso del PCT o a mezzo PEC. Alla cancelleria penale a mezzo PEC.**
- **La cancelleria quantifica l'importo dovuto, eccetto per i casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (nel qual caso la spesa verrà prenotata a debito con l'applicativo SIAMM riportando il numero di registrazione sulla richiesta) e lo comunica al richiedente con le medesime modalità telematiche (detta comunicazione non è necessaria ove l'importo dei diritti è già conosciuto dall'utente);**
- **L'utente provvede:**
  - a) **Al pagamento telematico dei diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA la cui funzionalità è disponibile sul portale dei servizi telematici (<https://pst.giustizia.it>), area pagamenti, accessibile a seguito di identificazione token crittografico, o sui punti di accesso di cui al DM 44/2011. All'atto del pagamento si dovrà specificare la causale, il numero di RG e l'atto cui la richiesta si riferisce;**
  - b) **Oppure, in caso di impossibilità ad effettuare il pagamento di cui al precedente punto a), mediante F23 (codice tributo 943T), specificando nel modello di versamento l'anno e gli estremi di RG nel campo n. 10 " estremi dell'atto del documento" (Il versamento originale verrà comunque prodotto all'ufficio in un momento successivo al termine dell'emergenza).**
  - c) **All'invio della ricevuta di pagamento con il sistema telematico (PCT) per il processo civile e a mezzo PEC nel caso di processi penali.**

### **La cancelleria ricevuta la quietanza di pagamento dei diritti provvede:**

- **Per le copie penali all'annullamento della ricevuta di pagamento telematica (in modo che essa non possa essere più usata in altri contesti) secondo le modalità indicate con la suddetta circolare del Ministero della giustizia così come allegata alla presente disposizione. L'operazione di bruciatura (annullamento) del pagamento telematico verrà eseguita dal personale giudiziario che procede sulla richiesta.**
- **Per le copie civili all'annullamento delle ricevute telematiche con il sistema in uso (SICID) ovvero, in caso non risulti possibile con detta modalità, secondo la funzionalità di bruciatura di cui alla suddetta circolare ministeriale.**

- **all'invio della copia richiesta** con le medesime modalità telematiche utilizzate dall'utente. Nel caso di richiesta di copia conforme la conformità dovrà essere sottoscritta con firma digitale nelle forme e con le modalità previste.

In tabella si riepilogano gli indirizzi PEC delle cancellerie

Cancelleria dibattimentale	<a href="mailto:penale.tribunale.cassino@giustiziacert.it">penale.tribunale.cassino@giustiziacert.it;</a>
Cancelleria GIP/GUP	<a href="mailto:gip.tribunale.cassino@giustiziacert.it">gip.tribunale.cassino@giustiziacert.it;</a>
Cancelleria civile contenzioso	<a href="mailto:civile.tribunale.cassino@giustiziacert.it">civile.tribunale.cassino@giustiziacert.it;</a>
Cancelleria esecuzioni	<a href="mailto:esecuzionivicili.tribunale.cassino@giustiziacert.it">esecuzionivicili.tribunale.cassino@giustiziacert.it;</a>
Cancelleria fallimentare	<a href="mailto:fallimentare.tribunale.cassino@giustiziacert.it">fallimentare.tribunale.cassino@giustiziacert.it;</a>
Volontaria giurisdizione	<a href="mailto:volgiurisdizione.tribunale.cassino@giustiziacert.it">volgiurisdizione.tribunale.cassino@giustiziacert.it;</a>
Cancelleria lavoro	<a href="mailto:lavoro.tribunale.cassino@giustiziacert.it">lavoro.tribunale.cassino@giustiziacert.it;</a>

#### **RILASCIO DI COPIA CON PAGAMENTO DEI DIRITTI CON MARCHE DA BOLLO E RITIRO IN SEDE**

Detta modalità deve ritenersi residuale ed utilizzabile nei casi di malfunzionamento dei sistemi di pagamento telematico come sopra delineati.

- **L'utente** invia a mezzo PEC la richiesta di copia alla cancelleria di riferimento.
- **La cancelleria** quantifica l'importo dovuto, tranne nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ove la spesa verrà prenotata a debito con l'applicativo SIAMM riportando il numero di registrazione sulla richiesta), e lo comunica al richiedente con le medesime modalità telematiche (detta comunicazione non è necessaria ove l'importo dei diritti è già conosciuto dall'utente);
- **La cancelleria** comunica all'utente il giorno dal quale è possibile procedere al ritiro delle copie presso la sede giudiziaria indicando altresì il valore da corrispondere quali diritti. Il ritiro avverrà, nella fascia oraria 10,00-12,00 (dal lunedì al venerdì), tramite un servizio di presidio di *front-office* posto nelle immediate vicinanze dei varchi di ingresso di ciascun edificio giudiziario senza possibilità per gli utenti di accedere alle cancellerie e/o uffici giudiziari. Il rilascio delle copie avverrà previa consegna delle marche da bollo per il valore comunicato dalla cancelleria e verranno apposte sulla relativa richiesta da parte del personale giudiziario che procederà altresì al contestuale annullamento.

\*\*\*\*\*

**E' sempre possibile per la cancelleria procedere all'invio degli atti a mezzo PEC qualora l'utente abbia proceduto alla spedizione degli originali delle marche o alla consegna delle stesse in plico chiuso al corpo di guardia con l'indicazione della relativa cancelleria.**

## **UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO**

Per gli uffici del giudice di pace del circondario, non essendo dotati del PCT e non essendo allo stato possibile accedere ai sistemi di gestione delle ricevute telematiche di versamento, si procederà come segue:

- L'utente trasmette la richiesta di copia per PEC alla cancelleria di riferimento.
- La cancelleria quantifica l'importo dovuto, salvo i casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e lo comunica al richiedente con le medesime modalità telematiche;
- L'utente provvede al pagamento mediante F23 con codice tributo 943T (specificando nel modello l'anno e gli estremi di RG nel campo n. 10 "estremi dell'atto del documento") e la cancelleria, a seguito dell'avvenuta ricezione a mezzo PEC della ricevuta di versamento, provvede all'invio delle copie con la medesima modalità. In alternativa l'utente potrà spedire a mezzo del servizio postale gli originali delle marche da bollo e la cancelleria provvederà alla spedizione delle copie a mezzo PEC.
- In alternativa a quest'ultima modalità la cancelleria comunica all'utente il giorno dal quale è possibile procedere al ritiro delle copie presso la sede giudiziaria indicando il valore da corrispondere quali diritti. Il ritiro avverrà, nella fascia oraria 10,00-12,00 (dal lunedì al venerdì), tramite un servizio di presidio di *front-office* posto nelle immediate vicinanze dei varchi di ingresso dell'edificio giudiziario senza possibilità per gli utenti di accedere alle cancellerie e/o uffici giudiziari. La consegna delle copie avverrà previa consegna delle marche da bollo per il valore comunicato dalla cancelleria e verranno apposte sulla relativa richiesta da parte del personale giudiziario che procederà altresì al contestuale annullamento.

**I Responsabili delle cancellerie** vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni e assicureranno che i diritti vengano percepiti nella misura prevista e che si provveda all'annullamento delle ricevute di pagamento telematiche e degli originali delle marche da bollo.

**Si comunichi**, per l'esecuzione, ai Responsabili delle cancellerie, al personale amministrativo e per opportuna informazioni alla Corte di Appello di Roma, ai sig.ri magistrati e alle RSU in sede.

**Si comunichi** al Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Cassino perché provveda a darne comunicazione agli iscritti.

Si dispone altresì la comunicazione sul sito internet del Tribunale.

**Il Dirigente Amministrativo**  
*Nicola Valentino*

**Il Presidente del Tribunale**  
*Massimo Capurso*



## *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*  
*Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati*

AC/PL/ac

Allegato: Vademecum Annullamento Diritti Copia

*Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello*

*Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti  
di Appello*

*Ai Signori Presidenti dei Tribunali*

*Ai Signori Procuratori della Repubblica presso  
Tribunali*

*p.c. Al Signor Capo di Gabinetto*

*Alla Signora Capo Dipartimento Affari di  
Giustizia*

*Alla Signora Capo Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale  
e dei Servizi*

*Ai Signori RID*

*Ai Signori Dirigenti CISIA*

**Oggetto: Pagamento diritti di copia nel settore penale attraverso la piattaforma pagoPA - modalità di accettazione e registrazione delle ricevute di pagamento**

*In attuazione all'art 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge, il Ministero della Giustizia permette, tra gli altri servizi, il pagamento telematico dei diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA.*

*La funzionalità è disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (<https://psi.giustizia.it>)-area pagamenti, accessibile a seguito di identificazione tramite token crittografico, o sui Punti di Accesso di cui al DM 44/2011. L'attestazione di avvenuto pagamento è costituita dalla Ricevuta Telematica (RT) il cui originale è memorizzato nei sistemi informatici di Giustizia mentre una copia, in formato pdf, viene fornita al soggetto pagatore.*

Ogni pagamento è caratterizzato da un Identificativo Univoco (sequenza alfanumerica di 35 caratteri) che ne garantisce l'univocità all'interno dei sistemi Giustizia e ne permette l'immediata individuazione all'interno dell'archivio dei pagamenti.

Per poter considerare valido un pagamento telematico di diritti di copia, l'ufficio requirente o giudicante penale deve verificare la presenza della RT (nonché la correttezza della causale) all'interno dei sistemi Giustizia e procedere quindi all'operazione di 'annullamento' (bruciatura) della RT in modo che essa non possa più essere usata in altri contesti. Le indicazioni per eseguire tali operazioni sono riportate nel Vademecum allegato alla presente.

Per le sole Procure Generali della Repubblica e Procure della Repubblica, questa Direzione potrà procedere all'abilitazione di detti Uffici all'accettazione dei pagamenti telematici ed al conseguente annullamento della ricevuta telematica solo a seguito di specifica richiesta da inviare all'indirizzo [prot.dgsia.dog@giustiziacert.it](mailto:prot.dgsia.dog@giustiziacert.it), dovendosi provvedere all'inserimento della denominazione dell'ufficio richiedente nel catalogo, esposto sul PST, degli uffici che assicurano questo servizio, catalogo in cui sono già presenti i tribunali e le corti appello, in virtù degli sviluppi del processo civile telematico i cui sistemi consentono già di procedere all'annullamento della RT.

Per qualsiasi problematica è possibile rivolgersi al supporto [info-pct@giustizia.it](mailto:info-pct@giustizia.it)

*Il Direttore Generale*

*Alessandra Calabdi*

Documento firmato in epigrafe digitalmente ai sensi del C.A.D.

**DIREZIONE GENERALE  
DEI  
SERVIZI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI**

**VADEMECUM ANNULLAMENTO PAGAMENTO DIRITTI DI COPIA**

Il presente vademecum deve essere utilizzato esclusivamente dagli utenti degli uffici recipienti e degli uffici giudicanti nell'ambito dei procedimenti penali.

tramite browser collegarsi al Portale dei Servizi Telematici all'indirizzo:

<http://pst.giustizia.it>

**Ultime News**

- 07/03/19 - Intervazione servizi informativi settore civile modifiche correttive - Marzo 2019
- 12/02/19 - Pagamenti telematici - informazione del servizio
- 05/02/19 - Pagamenti telematici - modalità con addebito in conto corrente

Nota 01/07/18

**Servizi Telematici**

**Effettua Login**

**Servizi Telematici**

- Consultazione registri
- Informazioni sullo stato dei procedimenti e consultazione del fascicolo informativo
- Consultazione registri Corte di Cassazione
- Consultazione registri Corte di Cassazione
- Registro Generale degli indirizzi Elettronici
- Per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata o il domicilio legale dei soggetti registrati, i professionisti iscritti al giudice penale registrati, ai sensi dell'art. 9 del provvedimento 18 luglio 2011, con un click sul simbolo fiscale che compare in alto nella pagina dopo l'operazione di Login.
- Registro PRAA
- Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del D.L. 129/2011 art. 14, comma 12.

Selezionare "Effettua Login" e usare il proprio codice fiscale e la propria password ADN per accedere come personale interno del Ministero della Giustizia



Se il pagamento è già stato utilizzato, il valore presente nella colonna Ricevuta sarà 'già utilizzata' e comparirà l'indicazione relativa all'ufficio e al tipo di servizio per il quale la ricevuta risulta già utilizzata.



Home » Servizi » Pagamenti » Archivio Ricevute Telematiche

### Archivio ricevute

Inserire l'identificativo univoco del pagamento riportando gli ultimi caratteri (almeno gli ultimi 4) oppure acquisirlo utilizzando il codice Annulla pagamento. Saranno visualizzate solo le ricevute relative ai pagamenti conclusi con esito positivo.

Codice servizio\*  
Richiesta copie ▾

Ufficio\*  
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Matera

Numero ruolo\*  
1

Anno\*  
2020

Registro\*  
Penale ▾

[Accessibilità](#) | [Privacy](#) | [...](#)

Selezionare il pulsante 'Conferma'.

**FINE**